

**1ª SERIE SPECIALE**

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 136° — Numero 49**

**GAZZETTA UFFICIALE**



**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 27 settembre 1995**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENOLA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05001

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# SOMMARIO

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 437. Sentenza 6-21 settembre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Circolazione stradale - Riscossione di somme a titolo di sanzione da infrazione stradale - Opposizione avverso la cartella esattoriale - Potere del giudice di disporre la sospensione della esecutorietà del ruolo - Preclusione - Richiamo alle sentenze nn. 255/1994 e 318/1995 della Corte - Riscossione di somme di natura diversa da quelle tributarie - Tutela giudiziaria da parte del giudice ordinario assicurata nella sua pienezza, anche in sede cautelare indipendentemente dall'esperimento del rimedio costituito dal ricorso amministrativo - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 203, terzo comma, e 206; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 53 e 54).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

Pag. 11

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 530. Ordinanza del tribunale di Sassari del 16 giugno 1995.

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134)

Pag. 15

N. 531. Ordinanza del tribunale di Sassari del 3 giugno 1995.

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134)

» 16

N. 532. Ordinanza del tribunale di Sassari del 31 maggio 1995.

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134)

» 17

n. 533. Ordinanza del tribunale di Sassari del 31 maggio 1995.

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134)

Pag. 18

n. 534. Ordinanza del tribunale di Sassari del 13 giugno 1995.

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134)

» 19

n. 535. Ordinanza del tribunale di Sassari del 31 maggio 1995.

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134)

» 19

n. 536. Ordinanza del tribunale di Sassari del 7 giugno 1995.

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134)

» 20

n. 537. Ordinanza della pretura di Perugia, sezione distaccata di Assisi, del 27 giugno 1995.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti civili privi di autorizzazione - Ritenuta depenalizzazione - Denunciata mancanza dei requisiti richiesti dalla Costituzione per la validità delle leggi di conversione, per essere il decreto-legge privo dei presupposti di necessità ed urgenza - Lesione del principio di legalità e di certezza in materia penale - Mancato adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme CEE, in particolare alla direttiva n. 271/1991 - Omessa tutela dell'ambiente naturale in senso lato.**

(Legge 17 maggio 1995, n. 172, artt. 3, e 6).

(Cost., artt. 9, 10, 25, 32 e 77)

» 21

n. 538. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Alessandria del 19 luglio 1995.

**Ordinamento penitenziario - Benefici (nella specie: permesso premio) - Divieto, per un triennio, per i condannati per determinati reati i quali abbiano avuta revocata la misura alternativa alla detenzione - Lamentata omessa previsione della non operatività di detta preclusione «nei casi in cui, dispostasi la revoca di una misura alternativa per sussistenza di indizi di colpevolezza a carico del condannato, in relazione a procedimento penale pendente, intervenga sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto» - Denunciato egual trattamento per situazioni diverse - Lesione della finalità di rieducazione della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, primo e secondo comma; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 1, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 24

n. 539. Ordinanza del tribunale di Pistoia dell'11 gennaio 1995.

**Fallimento - Azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci della società fallita - Autorizzazione da parte del giudice delegato al curatore - Potere dello stesso ad emettere d'ufficio, *ante causam*, misure cautelari - Lamentata omessa previsione della domanda, con ricorso, del curatore - Irragionevolezza - Lesione dei principi di difesa e di terzietà del giudice.**

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 146, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 101, secondo comma)

» 26

n. 540. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Milano del 29 marzo 1994.

**Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata, delle indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Assoggettamento a imposizione fiscale con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono, pertanto, essere indici di capacità contributiva.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).

(Cost., artt. 3, 53 e 97) . . . . .

» 29

n. 541. Ordinanza del pretore di Verona del 28 giugno 1995.

**Processo civile - Competenza del pretore - Modifica (aumento fino a lire cinquanta milioni) apportata con decreto-legge - Lamentato abuso di tale mezzo di legiferazione per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza - Conseguente esautoramento del Parlamento - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.**

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 2).

(Cost., artt. 77, secondo comma, e 97)

» 31

n. 542. Ordinanza del tribunale di Busto Arsizio del 4 novembre 1994.

**Lavoro (rapporto di) - Micro impresa - Licenziamento del lavoratore senza giusta causa o giustificato motivo - Previsione del diritto di scelta, a favore del datore di lavoro, tra la riassunzione in servizio del lavoratore ed il risarcimento del danno - Deteriore trattamento del lavoratore di impresa minore rispetto al lavoratore di impresa maggiore cui spetta, invece, la scelta tra reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno - Incidenza sul diritto di difesa.**

(Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 34

- n. 543. Ordinanza del tribunale di Torino del 27 giugno 1995.  
**Amnistia - Amnistia per reati tributari - Prevista sospensione dei procedimenti penali in corso dalla data dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 23/1992 (23 gennaio 1992) fino al momento della comunicazione dell'ufficio finanziario competente, «evitando ogni ritardo», al tribunale precedente degli elementi necessari per la valutazione della concessione del beneficio - Ritenuta sospensione anche dei termini di prescrizione - Lamentata indeterminazione della norma con conseguente ingiustificata disparità di trattamento tra imputati.**  
 (D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, art. 2, terzo comma).  
 (Cost., art. 3) . . . . . Pag. 36
- n. 544. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 25 gennaio 1995.  
**Riscossione delle imposte - Esecuzione fiscale - Beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore esecutato - Opposizione di terzo - Divieto per il coniuge, parenti e affini sino al terzo grado del contribuente - Irragionevole disparità di disciplina rispetto ad altre ipotesi di responsabilità per debito altrui - Ingiustificata compressione del diritto di azione.**  
 [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lettera b)].  
 (Cost., artt. 3 e 24, primo comma) . . . . . » 37
- n. 545. Ordinanza del tribunale di Sassari del 14 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) . . . . . » 40
- n. 546. Ordinanza del tribunale di Sassari del 3 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) . . . . . » 41
- n. 547. Ordinanza del tribunale di Sassari del 3 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) . . . . . » 42
- n. 548. Ordinanza del tribunale di Sassari del 3 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) . . . . . » 42

- n. 549. Ordinanza del tribunale di Sassari del 31 maggio 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » Pag. 43
- n. 550. Ordinanza del tribunale di Sassari del 30 maggio 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 44
- n. 551. Ordinanza del tribunale di Sassari del 30 maggio 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 45
- n. 552. Ordinanza del tribunale di Sassari del 2 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 45
- n. 553. Ordinanza del tribunale di Sassari del 2 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 46
- n. 554. Ordinanza del tribunale di Sassari del 2 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 47

- n. 555. Ordinanza del tribunale di Sassari del 14 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) Pag. 47
- n. 556. Ordinanza del tribunale di Sassari del 9 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 48
- n. 557. Ordinanza del tribunale di Sassari del 6 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 49
- n. 558. Ordinanza del tribunale di Sassari del 9 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 49
- n. 559. Ordinanza del tribunale di Sassari del 3 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 50
- n. 560. Ordinanza del tribunale di Sassari del 6 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 51

- N. 561.** Ordinanza del tribunale di Sassari del 30 maggio 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) Pag. 51
- N. 562.** Ordinanza del tribunale di Sassari del 30 maggio 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 52
- N. 563.** Ordinanza del tribunale di Sassari del 2 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 53
- N. 564.** Ordinanza del tribunale di Sassari del 9 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 53
- N. 565.** Ordinanza del tribunale di Sassari del 20 giugno 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 54
- N. 566.** Ordinanza del tribunale di Sassari del 30 maggio 1995.  
**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**  
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).  
 (Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134) » 55

n. 567. Ordinanza del tribunale di Sassari del 9 giugno 1995.

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134)

Pag. 55

n. 568. Ordinanza del tribunale di Sassari del 20 giugno 1995.

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134)

» 56

n. 569. Ordinanza del tribunale di Sassari del 21 giugno 1995.

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134)

» 57

n. 570. Ordinanza del tribunale di Sassari del 21 giugno 1995.

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134)

» 57

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 437

*Sentenza 6-21 settembre 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Circolazione stradale - Riscossione di somme a titolo di sanzione da infrazione stradale - Opposizione avverso la cartella esattoriale - Potere del giudice di disporre la sospensione della esecutorietà del ruolo - Preclusione - Richiamo alle sentenze nn. 255/1994 e 318/1995 della Corte - Riscossione di somme di natura diversa da quelle tributarie - Tutela giudiziaria da parte del giudice ordinario assicurata nella sua pienezza, anche in sede cautelare, indipendentemente dall'esperimento del rimedio costituito dal ricorso amministrativo - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 203, terzo comma, e 206; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 53 e 54).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 203, comma 3 e 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1995 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Brescia Francesco Giovanni e Ministero dell'interno - Prefettura di Lecce, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Pretore di Lecce, adito su ricorso in opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme relative ad infrazioni al codice della strada, solleva, con ordinanza del 26 gennaio 1995, questione di legittimità costituzionale degli artt. 203, comma 3 e 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nonché degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Nell'ordinanza di rinvio il rimettente espone la vicenda processuale sottostante: a seguito di verbale della Polizia stradale per l'infrazione, era stata emessa cartella esattoriale in virtù della formazione del titolo esecutivo per mancato esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto avverso la contestazione nonché per mancata effettuazione del pagamento in misura ridotta. Avverso detta cartella l'interessato aveva proposto opposizione dinanzi al Pretore rimettente, deducendo la mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione concernente l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme, per decorso del termine quinquennale tra il giorno della commessa violazione e il giorno della notifica della cartella esattoriale, chiedendo altresì, cautelarmente, la sospensione dell'esecutorietà del ruolo. All'udienza, il giudice riservava la decisione sulla richiesta preliminare di sospensione della riscossione.

Ciò esposto, il rimettente osserva in primo luogo che l'opposizione dell'interessato è sicuramente ammissibile, per le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 311 e n. 255 del 1994.

Osserva, quindi, che tra la notifica del processo verbale relativo all'infrazione stradale e la notifica della cartella esattoriale sembrerebbe «*prima facie*, e salvo quanto potrebbe emergere in corso di causa» essere decorso il quinquennio di prescrizione ex art. 209 del nuovo codice stradale.

In questa situazione, la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del ruolo esattoriale risulta, ad avviso del giudice *a quo*, sorretta dal *fumus* di fondatezza.

Ma è proprio la ritenuta impossibilità di accordare la sospensione dell'esecuzione coattiva del pagamento della sanzione a mezzo ruoli, ai sensi degli artt. 203 e 206 del codice stradale, a formare oggetto della censura di illegittimità costituzionale.

Rileva infatti il Pretore che, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di emanazione di ordinanza-ingiunzione di pagamento, in cui è possibile per il giudice sospendere l'esecuzione (art. 205, comma 3, del codice stradale in relazione all'art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981), nell'ipotesi dedotta nel giudizio principale, in cui si forma il titolo esecutivo a norma dell'art. 203 del codice e si procede alla riscossione coattiva tramite ruolo dato in carico dall'intendente di finanza all'esattore (art. 206 dello stesso codice), trovano applicazione gli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, i quali precludono all'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione, anche in materia di entrate di natura non tributaria.

Potrebbe — prosegue il rimettente — ritenersi che, una volta ammessa l'opposizione anche in caso di mancato esperimento del ricorso al Prefetto in base alle ricordate sentenze della Corte costituzionale, ne dovrebbe seguire anche l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, che, regolando il procedimento di opposizione, consente per l'appunto di sospendere l'esecuzione dell'atto opposto; ma una simile conclusione è ostacolata, ad avviso del Pretore, dal disposto dei ricordati artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, dei quali pertanto il giudice *a quo* chiede la verifica di costituzionalità, unitamente agli artt. del codice stradale collegati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione: quanto agli ultimi due parametri, per compressione del diritto di agire in giudizio per far valere i propri diritti e del diritto di giovare della più ampia tutela giudiziale, ordinaria o amministrativa, dei propri diritti ed interessi di fronte a provvedimenti della pubblica amministrazione, senza limitazioni di sorta; quanto al parametro dell'eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento di chi sia sottoposto ad esecuzione in base a semplice verbale di accertamento divenuto titolo esecutivo — come si verifica nella specie — rispetto a chi sia sottoposto ad esecuzione in base ad ordinanza-ingiunzione.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura rileva che la questione sollevata muove da presupposti inesatti quanto all'ambito di operatività degli impugnati artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973; dette norme, infatti, non sono riferibili che ai tributi veri e propri, mentre nessun divieto di sospensione della riscossione sussisterebbe per le varie entrate non tributarie che vengono riscosse tramite ruolo. Del resto, il rigore della censurata preclusione relativamente ai tributi è «compensato» da altre previsioni, specifiche e proprie dello stesso settore tributario (sospensione dell'esecuzione da parte dell'intendente di finanza; effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale), per cui risulterebbe abnorme estendere il divieto di sospensione anche alle altre entrate non tributarie e alle sanzioni amministrative, per le quali il divieto di sospensione in argomento diverrebbe assoluto. In definitiva, la generalizzazione del sistema dei ruoli come modo di riscossione delle entrate (ex d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) non implica generalizzata applicazione delle specifiche norme degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 a tutti i tipi di credito.

D'altro canto, l'Avvocatura erariale reputa che l'ordinanza di rinvio sia errata anche sotto altro profilo, e conduca perciò alle conseguenze censurate dal rimettente a causa di tale erroneo presupposto: se infatti è vero che l'art. 205 del codice stradale richiama, nel comma 3, l'art. 22 della legge n. 689 del 1981 relativamente all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, è anche vero che l'art. 206 impugnato fa espressamente salvo (nel comma 1) l'ultimo comma dell'art. 22 citato, che appunto contempla la sospensione della riscossione (*recte*: dell'esecuzione del provvedimento opposto) da parte del Pretore, indistintamente per tutte le somme dovute e non versate nei termini, siano esse dovute a

seguito del solo verbale di accertamento non impugnato o siano dovute a seguito di accertamento e applicazione della sanzione con ordinanza-ingiunzione. Per un verso, dunque, la questione riferita alle norme del codice stradale non dovrebbe neppure essere posta; per altro verso, non viene in giuoco la legittimità degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto dette norme vanno riferite alla sola riscossione dei tributi in senso proprio. Né segue la conclusione per una declaratoria di inammissibilità o di non fondatezza della questione da parte dell'interveniente.

#### *Considerato in diritto*

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 203, comma 3, e 206 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) e degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). Le disposizioni impugnate, secondo l'ordinanza di rinvio, non consentirebbero al giudice, in sede di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di somme a titolo di sanzione da infrazione stradale (contestata con verbale poi divenuto titolo esecutivo in ragione del mancato pagamento in misura ridotta e del mancato esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto, cui consegue eventualmente l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione), di disporre la sospensione dell'esecutorietà del ruolo. In tale impossibilità si ravvisa il contrasto: *a)* con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, per lesione del diritto di azione e della tutela piena delle posizioni soggettive contro gli atti amministrativi; *b)* con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento nel raffronto con l'ipotesi in cui l'esecuzione tramite ruolo sia promossa sulla base dell'ordinanza-ingiunzione (eventualmente emessa a seguito del ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento), nel qual caso è accordata la possibilità di sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981.

2. — La questione non è fondata nei sensi che verranno ora precisati.

Questa Corte, con la sentenza n. 255 del 1994, ha escluso la necessità del previo esperimento del ricorso amministrativo ai fini della tutela giurisdizionale avverso il verbale di accertamento di un'infrazione stradale che diviene titolo esecutivo per una somma maggiore a quella indicata nel verbale stesso «qualora nei termini previsti non sia stato proposto il ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta». Con tale interpretazione adeguatrice è stato superato il dubbio di costituzionalità dal quale in quella occasione era stato mosso il giudice rimettente nel sollevare la questione che investiva disposizioni (art. 142-*bis* del precedente codice della strada, introdotto con la legge 24 marzo 1989, n. 122), di contenuto analogo a quello recato dagli artt. 203, comma 3, e 206 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), oggetto della questione ora in esame. L'interpretazione adeguatrice circa la mera facoltatività del previo esperimento del ricorso amministrativo, rimesso alla scelta dell'interessato che può quindi rivolgersi al giudice indipendentemente da esso, è stata ribadita nella sentenza n. 311 del 1994 e, da ultimo, nell'ordinanza n. 315 del 1995 che, sullo specifico punto dei rimedi esperibili, ha precisato che spetta al giudice, dinanzi al quale è proposta l'azione, di verificare la conformità alle norme vigenti delle modalità e dei termini osservati da chi abbia invocato la tutela giurisdizionale senza il preventivo esperimento del rimedio amministrativo.

Va altresì ricordato che nella disciplina vigente relativa ai rimedi azionabili in materia di infrazioni al codice stradale, è espressamente previsto (art. 205 del nuovo codice della strada) che il giudizio di opposizione (a seconda dei casi dinanzi al pretore o al giudice di pace) è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. L'art. 22, da ultimo citato, stabilisce, al settimo comma, che l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore (ed ora, nei casi di sua competenza, il giudice di pace), concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Ebbene, una volta che — in base alle richiamate pronunce di questa Corte — i dubbi di costituzionalità prospettati in relazione alle ipotesi del mancato esperimento del ricorso amministrativo nei termini previsti sono stati superati, come si è detto, interpretando la disciplina nel senso che anche in tale ipotesi deve intendersi garantita la tutela giurisdizionale piena, nello stesso modo, cioè, di quella che si otterrebbe se fosse previamente proposto quel ricorso, deve ritenersi ammessa (in base al rinvio operato dal comma 3 dell'art. 205 del nuovo codice della strada, come modificato dall'art. 107 del decreto legislativo n. 360 del 1993, all'art. 22 della legge n. 689 del 1981) anche la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione, pretesa con la cartella esattoriale emessa sulla base del titolo esecutivo formatosi ai sensi dell'art. 203, comma 3, di detto nuovo codice.

Con questa ulteriore interpretazione adeguatrice, che costituisce naturale corollario di quella già offerta nelle richiamate precedenti decisioni, vengono superati i dubbi di costituzionalità prospettati nell'ordinanza di rimessione, in riferimento a tutti i parametri costituzionali invocati (artt. 3, 24 e 103 della Costituzione), in quanto in base ad essa risulta indifferente, per ottenere la sospensione della riscossione in sede di azione giudiziaria, l'essersi o meno avvalsi previamente del rimedio amministrativo ai sensi degli artt. 203 e 204 del nuovo codice della strada.

3. — Per completezza di indagine debesi ricordare che l'art. 206 citato prevede che, se il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non è effettuato nei termini previsti, la loro riscossione avviene mediante notifica della cartella esattoriale e relativa procedura esecutiva. Difatti detto art. 206 stabilisce che la riscossione in parola è regolata dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981, il quale, a sua volta, fa rinvio alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, ossia al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, prevedendo, ai fini della sospensione della riscossione, una particolare procedura amministrativa dinanzi all'intendente di finanza, fa ritenere esclusa la possibilità di ottenerla dal giudice ordinario.

Al riguardo debesi ancora ricordare che questa Corte con la sentenza n. 318 del 1995 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 3233 del 1928 — concernente la disciplina della riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese — nella parte in cui, richiamando le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette (cioè il d.P.R. n. 602 del 1973 cit.), impediva all'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria.

Orbene, si deve osservare che, in detta recente sentenza, risulta affermato il principio, di estrema importanza nella questione in esame, secondo cui, quando si verte in tema di riscossione di somme diverse da quelle di natura tributaria (rispetto alle quali è espressamente previsto che la sospensione della cartella esattoriale possa essere disposta, come si è già ricordato, con un rimedio esperibile dinanzi all'intendente di finanza) la tutela giudiziaria, per essere conforme ai precetti costituzionali, non può escludere la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione. Ma mentre, per ottenere tale risultato, nella questione definita con la sentenza in parola si è dovuti intervenire con la dichiarazione di incostituzionalità della normativa allora denunciata, in quanto essa, operando un mero rinvio alla disciplina per la riscossione delle entrate tributarie, escludeva la possibilità di ottenere la tutela cautelare dinanzi al giudice ordinario, nella questione ora in esame, invece, allo stesso risultato si può pervenire sulla base della indicata interpretazione adeguatrice, perché, come si è visto, il rinvio al sistema previsto per detta riscossione è operato in via indiretta attraverso il rinvio all'art. 22 (e 23) della legge n. 689 del 1981 che, a sua volta, prevede la possibilità della sospensione da parte del giudice ordinario. Una possibilità questa che, si ripete, non può ritenersi ammessa solo se si sia azionato preventivamente il ricorso amministrativo, una volta che in base alle già richiamate pronunzie di questa Corte è stato escluso che il suo mancato esercizio condizioni o limiti la tutela giurisdizionale, che deve essere assicurata nella sua pienezza, e quindi anche in sede cautelare, indipendentemente dall'esperimento di quel rimedio.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 203, comma terzo, e 206 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

*Il Presidente e redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 settembre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 530

*Ordinanza emessa il 16 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Salaris Sebastiano*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Salaris Sebastiano il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, comma quinto c.p.p. nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3, 10 della Carta costituzionale;

## OSSERVA

Salaris Sebastiano è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 7 marzo 1995 del presidente per rispondere del delitto di cui all'art. 423 c.p. e 424 c.p.

In agro di Ossi in data anteriore e prossima al 26 settembre 1987.

Con missiva in data 30 maggio 1995 il presidente della Camera penale sarda ha informato il tribunale che l'Unione delle camere penali italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati dalle udienze a tempo indeterminato.

La lettura del dettato dell'art. 486, quinto comma c.p.p. impone al tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno un legittimo impedimento, se dallo stesso discenda l'impossibilità assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio della funzione defensionale e non alla mera presenza fisica) e se lo stesso impedimento sia stato prontamente comunicato.

Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi né in ordine alla comunicazione, che è stata tempestivamente data, né alla legittimità dell'impedimento, comunque si vogliano definire la decisione e la condotta della classe forense, posto che la suprema corte a più volte sancito tale legittimità (v. per tutte le Cass. I, 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che non ogni legittimo impedimento è necessariamente causa di impossibilità assoluta sembrano ai Giudici da risolversi nel senso indicato dal p.m., dandosi che la soluzione opposta vanificherebbe, nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento.

Ciò posto, e passando all'esame della questione di legittimità costituzionale, sembra ai Giudici che la stessa non sia manifestamente infondata.

Ciò perché nei confronti di Salaris Sebastiano la funzione giurisdizionale non è esercitata e la giustizia non è amministrata (artt. 101 e 102 Cost.) e ciò a tempo indeterminato.

Da ciò consegue, inoltre, in modo irrisolvibile per il giudice, dandosi che la fattispecie processuale venutasi a creare non è minimamente prevista dalla disposizione in esame, la materiale impossibilità di esercizio della funzione giurisdizionale.

La norma appare così in contrasto anche con il dettato dell'art. 24 Cost.

Ed in vero, osservato che la stessa Carta costituzionale all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nella specie si rileva che gli stessi non sono tutelati.

In tale prospettiva, tenuto conto del dettato dell'art. 10 Cost., assume rilievo, in questa sede, l'art. 6 legge 4 agosto 1955 n. 848, laddove è sancito che «ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata... in un tempo ragionevole», diritto vanificato da una astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale ed indispensabile allo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Si osserva, inoltre, che la stessa Corte costituzionale, esaminando il dettato dell'articolo in oggetto, ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per il giudice di un potere di controllo che, nel caso ora in esame, difetta totalmente.

Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in ipotesi in cui diritti costituzionalmente garantiti potrebbero risultare in insuperabile conflitto tra di loro.

Ciò rende viepiù non manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale.

Ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 2, 10 (con riferimento all'art. 6 della legge 4 agosto 1955 n. 848), 101, 102, 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, 245 disp. att. e trans. c.p.p. ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del c.p.p., dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma legge citata.*

Sassari, addì 16 giugno 1995

*Il presidente: (firma illeggibile)*

95C1111

N. 531

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Madeddu Antonio*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

**(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).**

**(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).**

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Madeddu Antonio il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, comma quinto c.p.p. nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3, 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Madeddu Antonio è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 21 dicembre 1994 del Presidente, per rispondere del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 490 c.p.; in Sassari in data anteriore e prossima al 21 novembre 1985.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 530/1995) salvo, ove ricorre, il nome dell'imputato.*

95C1112

N. 532

*Ordinanza emessa il 31 maggio 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Simula Antonio*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Simula Antonio il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 468, comma quinto c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3, 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Simula Antonio è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 28 gennaio 1995 del presidente, per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 1, secondo comma, n. 2 della legge 7 agosto 1982 n. 516 e del delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., 4 n. 7 legge 7 agosto 1982 n. 516. In Sassari fino all'11 dicembre 1982.

Con missiva in data 30 maggio 1995 il presidente della Camera penale sarda ha informato in tribunale che l'Unione delle camere penali italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati a tempo indeterminato.

La lettura del dettato dell'art. 486, quinto comma c.p.p. impone al tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno un legittimo impedimento, se dallo stesso discenda l'impossibilità assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio della funzione defensionale e non alla mera presenza fisica) e se lo stesso impedimento sia stato prontamente comunicato.

Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi né in ordine alla comunicazione, che è stata tempestivamente data, né alla legittimità dell'impedimento, comunque si voglia definire l'atteggiamento della classe forense, posto che la suprema corte ha più volte sancito tale legittimità (v. per tutte le Cass. I, 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che non ogni legittimo impedimento è necessariamente causa di impossibilità assoluta sembrano ai Giudici da risolversi nel senso inteso dal p.m., dandosi che la soluzione opposta renderebbe totalmente vano, nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento.

Ciò posto, e passando all'esame della questione di legittimità costituzionale, sembra ai Giudici che la stessa non sia manifestamente infondata.

Ciò perché nei confronti di Simula Antonio la funzione giurisdizionale non è esercitata e la giustizia non è amministrata (artt. 101 e 102 della Cost.) e ciò a tempo indeterminato.

Da ciò consegue, inoltre, in modo irrisolvibile per il giudice, dandosi che la fattispecie processuale venutasi a creare non è minimamente prevista dalla norma in esame, la materiale impossibilità di esercizio della funzione giurisdizionale.

Tanto premesso ed osservato che la stessa Carta costituzionale all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nella specie non tutelati; rilevato che assume rilievo, in questa sede, il dettato dell'art. 6 legge 4 agosto 1955 n. 848, laddove è sancito che ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata... in un tempo ragionevole, diritto vanificato da una astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale ed indispensabile allo svolgimento dell'attività giurisdizionale; osservato che la stessa Corte costituzionale, esaminando il dettato dell'articolo in oggetto, ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per il giudice di un potere di controllo che, nel caso in esame, difetta totalmente.

Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in ipotesi in cui diritti costituzionalmente garantiti potrebbero risultare in insuperabile contrasto tra di loro; ciò rende vieppiù non manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale; ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 2, 10 (con riferimento all'art. 6 della legge 4 agosto 1995 n. 848), 101, 102, 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, 245 disp. att. e trans. c.p.p. ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale all'art. 486, quinto comma, del c.p.p., dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma legge citata.*

Sassari, addì 31 maggio 1995

*Il presidente: (firma illeggibile)*

95C1113

N. 533

*Ordinanza emessa il 31 maggio 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Bifulco Alfonso*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Bifulco Alfonso il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 468, comma quinto c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3, 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Bifulco Alfonso è stato tratto all'odierno dibattito con decreto 21 gennaio 1995 del presidente, per rispondere delle contravvenzioni di cui agli artt. 3, secondo comma, 1, quarto comma; 1, secondo comma, e quarto comma del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516; accertato in Sassari 16 settembre 1987.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 532/1995) salvo, ove ricorre, il nome dell'imputato.*

95C1114

## N. 534

*Ordinanza emessa il 13 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Barria Tiziana*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Barria Tiziana il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 468, comma quinto c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3, 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Barria Tiziana è stata tratta all'odierno dibattito con decreto 7 marzo 1995 del presidente, per rispondere del delitto di cui all'art. 368, primo comma. In Sassari il 19 maggio 1988.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 530/1995) salvo, ove ricorre, il nome dell'imputato.*

95C1115

## N. 535

*Ordinanza emessa il 31 maggio 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Ottonello Monica ed altro*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Ottonello Monica e Ottonello Marcello il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, comma quinto c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3, 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Ottonello Monica e Ottonello Marcello sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 21 gennaio 1995 del presidente per rispondere delle contravvenzioni di cui agli artt. 1, sesto, secondo comma n. 1 e 2, sesto comma; 2, secondo comma del d.-l. 10 luglio 1982 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, e del delitto ex art. 4 medesima. Porto Torres, 5 settembre 1987.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 532/1995) salvo, ove ricorre, il nome degli imputati.*

95C1116

N. 536

*Ordinanza emessa il 7 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Piretta Giovanni Tommaso ed altri*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di: 1) Piretta Giovanni Tommaso, 2) Poddighe Costantino, 3) Giorico Angelo, 4) Demontis Pasqualino, 5) Fiore Gianfranco, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente della sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, comma quinto c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3, 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Piretta Giovanni Tommaso, Poddighe Costantino, Giorico Angelo, Demontis Pasqualino e Fiore Gianfranco sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto del presidente in data 24 novembre 1993 per rispondere: il primo e il secondo: del delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv., 61 n. 7, 317 c.p., in Sassari il 24 aprile 1985; del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 317 c.p., in Sassari fino al 4 settembre 1987; il terzo: del delitto di cui agli artt. 81 e 378 c.p. in Sassari il 22 e 28 dicembre 1987; il secondo: del delitto di cui agli artt. 81 e 346 c.p. in Sassari fino al 2 gennaio 1988; il quarto: del delitto di cui agli artt. 81 e 378 c.p. in Sassari il 12 aprile 1989; il quinto: del delitto di cui agli artt. 81 e 378 c.p. in Sassari il 14 aprile 1989; il quarto e il quinto: del delitto di cui agli artt. 110 e 648 c.p. in Sassari nell'ottobre 1983.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 530/1995) salvo, ove ricorre, il nome degli imputati.*

95C1117

N. 537

*Ordinanza emessa il 27 giugno 1995 dal pretore di Perugia sezione distaccata di Assisi  
nel procedimento penale a carico di Lanfaloni Luigi*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti civili privi di autorizzazione - Ritenuta depenalizzazione - Denunciata mancanza dei requisiti richiesti dalla Costituzione per la validità delle leggi di conversione, per essere il decreto-legge privo dei presupposti di necessità ed urgenza - Lesione del principio di legalità e di certezza in materia penale - Mancato adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme CEE, in particolare alla direttiva n. 271/1991 - Omessa tutela dell'ambiente naturale in senso lato.**

(Legge 17 maggio 1995, n. 172, artt. 3 e 6).

(Cost., artt. 9, 10, 25, 32 e 77).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo di cui in epigrafe a carico di Lanfaloni Luigi.

#### OSSERVA

All'odierno processo il dott. proc. Andrea Annibali, quale difensore di Lanfaloni Luigi, chiedeva emettersi sentenza di assoluzione in ordine al reato di cui all'art. 21, primo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, dell'imputazione, così come modificato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, legge 17 maggio 1995, n. 172.

Ritiene il giudicante che la decisione sul punto merita preliminarmente l'esame della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 6, legge 17 maggio 1995, n. 172, in particolare sotto il profilo della depenalizzazione degli scarichi da insediamenti civili, privi di autorizzazione.

#### RILEVANZA

Dalle emergenze processuali sembra risultare, salva ogni successiva determinazione, la presenza nell'odierna vicenda di uno scarico che rientra nel regime della legge n. 319 del 1976.

In forza di queste attuali emergenze processuali rileva il giudicante come l'ipotesi accusatoria in esame attiene ad attività riguardanti degli scarichi la cui disciplina va rinvenuta nel combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 6, legge n. 172 del 1995, che abroga parzialmente ma in modo significativo la normativa penale dell'originario impianto sanzionatorio di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976.

#### NON MANIFESTA INFONDATEZZA

Ciò premesso si nota che la legge 17 maggio 1995, n. 79, converte, con modifiche, il d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, che, a sua volta, faceva seguito ai decreti-legge, non convertiti nei termini e ripresentati anche con modifiche, di seguito indicati: d.-l. 15 novembre 1993, n. 454, d.-l. 14 gennaio 1994, n. 31, d.-l. 17 marzo 1994, n. 177, d.-l. 16 maggio 1994, n. 292, d.-l. 15 luglio 1994, n. 449, d.-l. 17 settembre 1994, n. 537, d.-l. 16 novembre 1994, n. 629 e d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9.

Conformemente a quanto testualmente ritenuto da Corte cost. 9 marzo 1988-10 marzo 1988, n. 302, si osserva come «in via di principio la reiterazione dei decreti-legge suscita gravi dubbi relativamente agli equilibri istituzionali e ai principi costituzionali, tanto più gravi allorché gli effetti sorti in base al decreto reiterato sono praticamente irreversibili (come, ad esempio, quando incidono sulla libertà personale dei cittadini) o allorché gli stessi effetti sono fatti salvi, nonostante l'intervenuta decadenza, ad opera dei decreti successivamente riprodotti».

Tali dubbi appaiono particolarmente fondati nell'odierna vicenda in cui sorge il fondato sospetto che la reiterazione così ostinata di decreti-legge, non convertiti nei termini e talvolta contenenti anche profonde modifiche l'uno dall'altro con rilevanti effetti in tema di abrogazione o meno delle norme contenenti fattispecie penali (cfr. differenze tra il dettato del d.-l. n. 292 del 1994 con quello del d.-l. 449 del 1994, nonché con quello dei dd.-ll. n. 629 del 1994 e 9 del 1995), costituisca una palese violazione del combinato disposto degli artt. 25 e 77 Cost. in materia penale: infatti non si comprende come la necessità ed urgenza della decretazione e la connessa provvisorietà della normativa nonostante la naturale vocazione del decreto-legge a disporre anche in via definitiva, possa conciliarsi, in materia penale, con la mancanza di alcuna scadenza temporale o di limite al legislatore in sede di conversione. Tale contrasto si acuisce allorché la precarietà legislativa si sia protratta, come nel caso di specie, per l'arco di oltre diciotto mesi, cioè per oltre la metà del decorso del termine di prescrizione dei reati in esame, individuato dall'art. 152, primo comma, n. 5 c.p. in tre anni.

Non si può inoltre escludere che nelle more della presentazione dei citati decreti-legge siano state emesse delle sentenze assessorie per un fatto che, pur essendo in ipotesi offensivo di un bene, quale la salute pubblica, tutelato al massimo rango costituzionale, veniva depenalizzato in forza di una normativa non solo provvisoria ma addirittura variabile nel tempo.

A prescindere dall'eventuale contrasto tra la normativa interna in esame e quella comunitaria, segnatamente con la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991 sul trattamento delle acque reflue urbane che lo Stato italiano avrebbe dovuto già recepire entro il giugno 1993, il dettato dell'art. 3 e 6 della legge n. 172 del 1995 astrattamente applicabile al caso di specie, sembra in conflitto con i principi costituzionali che statuiscano il principio di legalità e la riserva di legge in materia penale.

Sul punto del rispetto del principio di legalità, la situazione di incertezza legislativa cagiona perniciosi effetti di prevedibilità delle decisioni giudiziarie in quanto gli imputati sottoposti a processo penale per un medesimo fatto vengono giudicati in forza di una normativa precaria e mutevole nel tempo.

Ciò è tanto più grave in materia penale ove è doveroso stabilire un discrimine certo tra condotta lecita e comportamento illecito, come ricordato in generale anche dalla giurisprudenza costituzionale (per tutte v. Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364).

Si pensi ai problemi che può suscitare il passaggio in giudicato, per mancata impugnazione nei termini di rito, di una sentenza penale del giudice di primo grado che abbia applicato la norma abrogata da un decreto-legge non convertito nel termine di sessanta giorni. Senza ignorare inoltre l'ipotesi, non necessariamente solo scolastica, in cui il giudicante, avvalendosi della facoltà di cui al combinato disposto degli artt. 544, 549 e 567 c.p.p., abbia redatto la motivazione della sentenza in epoca successiva alla lettura del dispositivo con ciò andando incontro al rischio di motivare una sentenza pronunciata, mediante lettura del solo dispositivo, nel vigore di un decreto-legge non convertito nelle more della stesura della motivazione della sentenza.

Per quanto riguarda il secondo profilo, la *ratio* della riserva di legge consiste nell'attribuire al potere legislativo il monopolio penale col duplice scopo di evitare l'arbitrio del potere giudiziario e di quello del potere esecutivo.

Non si contesta certo la natura di fonte legale di diritto al decreto-legge, sancita dall'art. 77 Cost., ma si vuole ricordare come l'appartenenza di una propria potestà legislativa al Governo presupponga la sussistenza di casi straordinari di necessità ed urgenza. In effetti per il decreto-legge si tratta — come riconosciuto dalla dottrina la cui citazione nominativa degli autori è preclusa da un'opportuna applicazione analogica del disposto dell'art. 118, terzo comma, r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368 contenente le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile — di una fonte assolutamente unica nel suo genere in quanto subordinata alla conversione legislativa. Si pensi ai problemi che può suscitare il passaggio in giudicato, per mancata impugnazione nei termini di rito, di una sentenza penale del giudice di primo grado che abbia applicato la norma abrogata da un decreto-legge non convertito nel termine di sessanta giorni.

Sebbene la prassi della rinnovazione dei decreti-legge sia divenuta pressoché costante, al punto che decreti-legge vengono modificati nelle more del procedimento di conversione con separato decreto-legge (v. d.-l. 15 dicembre 1994, n. 684 il cui art. 1 modificava l'art. 1 d.-l. 25 novembre 1994, n. 649 in una materia la cui attuale disciplina va individuata nel dettato dell'art. 39, legge 23 dicembre 1994, n. 724, a sua volta modificato dall'art. 14 della legge 22 marzo 1995, n. 85), questo pretore non ritiene che l'unico strumento di garanzia per il cittadino sia costituito da un'eventuale revisione costituzionale sul punto che riformuli i presupposti per l'esercizio della decretazione d'urgenza.

Infatti, è pacifico, in primo luogo, che i decreti-legge possono essere sindacati sotto il profilo dei vizi propri che ne inficiano la legittimità, ancor prima dell'intervento dell'eventuale legge di conversione; per tale motivo è ammesso, qualora non sussistano i presupposti, sollevare una questione di legittimità costituzionale avverso un decreto-legge non ancora convertito.

Ma oltre a ciò si ricorda che ai sensi dell'art. 77, secondo comma, Cost. il governo si assume la responsabilità dell'adozione del decreto-legge. Le sanzioni a cui l'esecutivo soggiace in caso di mancata conversione del decreto-legge non consistono esclusivamente in quelle di natura politica, che per loro natura ovviamente esulano dall'odierno esame, ma si riflettono anche nell'ambito strettamente giuridico. Infatti va considerato che la facoltà, di cui all'art. 77, terzo comma, Cost., di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti è meramente eventuale e non obbligatoria. Sembra perciò logico ritenere che, qualora il decreto-legge venga emanato in assenza dei presupposti giustificativi, non è necessario attendere l'intervento del legislatore, ma il giudice costituzionale può dichiarare l'illegittimità della norma contenuta nel decreto-legge, qualora ritenga che il decreto-legge non poteva essere presentato, essendo venuto meno il presupposto giustificativo della decretazione d'urgenza (v. Corte cost. 10 maggio 1995 n. 161).

Quel che più interessa in questa sede, tuttavia, non riguarda tanto la sorte del decreto-legge, ormai convertito, quanto quella della stessa legge di conversione che, ad avviso di questo giudice, non poteva essere emanata in quanto nel caso di specie difettano i presupposti giustificativi della decretazione d'urgenza. Tale opinione sembra trovare autorevole ed idoneo supporto in quanto affermato testualmente anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29) secondo cui, a norma dell'art. 77 Cost., «la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa».

Alla luce di questi principi non si comprende quale necessità ed urgenza abbia indotto l'esecutivo ad emettere, al quinto tentativo (cfr. d.-l. 15 luglio 1994, n. 449), un decreto legislativo di modifica dell'originario impianto sanzionatorio dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976. Considerata la reiterazione di tale normativa, sebbene modificata nei successivi decreti fino all'attuale formulazione, si deve concludere come manchi completamente l'elemento giustificativo della decretazione d'urgenza.

Nel caso di specie, dunque, sussistendo i presupposti questo giudice può sollevare la questione con riferimento al menzionato dettato costituzionale.

In ogni caso il combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 6, legge n. 172 del 1995, che comporta una modifica della disciplina sanzionatoria del reato contestato in questa sede sotto il profilo dell'art. 21, decimo comma legge n. 319 del 1976, sembra confliggere con il dettato costituzionale anche sotto altri parametri, che qui per brevità espositiva possono intendersi sostanzialmente indicati nei seguenti:

con l'art. 10 per il contrasto di fondo tra il decreto-legge in esame e la normativa comunitaria, al punto che la Corte europea di giustizia ha condannato il nostro governo per il contrasto tra la legge n. 319 del 1976 e le direttive comunitarie per l'insufficienza delle sanzioni penali in materia (cfr. Corte di giustizia 28 febbraio 1991 e 13 dicembre 1990);

con il combinato disposto degli artt. 9 e 32 Cost. che tutelano l'ambiente e la salute come ambiente naturale in senso lato.

Per queste considerazioni la questione nel presente processo è rilevante e non manifestamente infondata per cui deve essere sollevata anche d'ufficio.

La sospensione investe l'intero processo essendo opportuna la trattazione unitaria di entrambe le ipotesi accusatorie in contestazione.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 9, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 e 6 della legge 17 maggio 1995, n. 172, nei sensi di cui in motivazione;*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ordina che a cura della cancelleria gli atti del presente giudizio vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza, letta all'odierna pubblica udienza, venga trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Assisi, addì 27 giugno 1995

*Il pretore: SOTTANI*

N. 538

*Ordinanza emessa il 19 luglio 1995 dal magistrato di sorveglianza di Alessandria  
sull'istanza proposta da Roviera Marino*

**Ordinamento penitenziario - Benefici (nella specie: permesso premio) - Divieto, per un triennio, per i condannati per determinati reati i quali abbiano avuta revocata la misura alternativa alla detenzione - Lamentata omessa previsione della non operatività di detta preclusione «nei casi in cui, disposti la revoca di una misura alternativa per sussistenza di indizi di colpevolezza a carico del condannato, in relazione a procedimento penale pendente, intervenga sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto» - Denunciato egual trattamento per situazioni diverse - Lesione della finalità di rieducazione della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, primo e secondo comma; d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 1, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Roviera Marino, nato il 22 gennaio 1956 a Rivarolo Canavese, in espiazione di pena presso la Casa di Alessandria, ha presentato istanza intesa ad ottenere un permesso premio allo scopo di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

L'istanza è inammissibile.

L'art. 58-*quater* dell'ordinamento penitenziario stabilisce al secondo comma che «La disposizione del primo comma si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, undicesimo comma, dell'art. 47-*ter*, sesto comma o dell'art. 51, comma primo».

Il primo comma della suddetta norma statuisce che «L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti previsti nel primo comma dell'art. 4-*bis* ...».

Nell'art. 4 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, si legge altresì che «Le disposizioni di cui all'art. 58-*quater*, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca è stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto».

Dalle norme di cui sopra si evince perciò che non possono essere concessi permessi premio ai detenuti che abbiano avuto revoca di misure alternative alla detenzione per un certo periodo di tempo, avendo commesso delitti «ostativi» (presi cioè nel primo comma dell'art. 4-*bis* o.p.), anche prima del 1991.

La durata di tale divieto è fissata dall'art. 58-*quater*, terzo comma «per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicati nel secondo comma».

Nel caso di specie al detenuto che è ristretto per il reato di rapina aggravata, commessa prima del 1991, (reato compreso nel primo comma dell'art. 4-*bis* o.p.) è stata revocata la semilibertà, perché non si era dimostrato idoneo al trattamento (art. 51, primo comma, o.p.), con ordinanza in data 25 ottobre 1994 del tribunale di sorveglianza di Torino, in quanto sussistevano a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di altre rapine.

Il Roviera ha prodotto copia della sentenza 16 maggio 1995 del tribunale di Milano, che lo ha assolto dai reati, a cagione dei quali gli era stata revocata la semilibertà.

Questo magistrato, ritiene che comunque l'istanza resti inammissibile, anche alla luce di quanto stabilito dalla Cassazione, con sentenza 9 marzo 1994.

Nel caso in esame alla suprema Corte il presidente del tribunale di sorveglianza di Roma con decreto 30 giugno-8 luglio 1993 «dichiara inammissibile l'istanza di Curti Mario tendente ad ottenere la riammissione al regime di semilibertà rilevando che nei confronti del predetto era stata disposta con ordinanza 27 ottobre 1992 la revoca del beneficio penitenziario della semilibertà, talché il divieto per un periodo di tre anni della concessione del beneficio (art. 58-*quater*, terzo comma, o.p.).

Avverso tale decreto, con atto 21 luglio 1993, ricorreva per cassazione l'avv. Pietro Carotti, difensore del Curti, denunciando che la revoca della semilibertà era stata illegittimamente disposta per un fatto per il quale il giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale di Roma aveva disposto l'archiviazione in data 18 marzo 1993».

La cassazione rigettava tuttavia il ricorso evidenziando che «il decreto pretorio sulla denuncia per il reato di evasione non rimuove gli effetti dell'ordinanza di revoca della semilibertà, divenuto esecutivo nella specie per la mancata impugnazione da parte del Curti», cosicchè non poteva contestarsi in quella sede la legittimità della revoca e l'effetto preclusivo che ne deriva in forza dell'art. 58-*quater* o.p.

La sentenza sopracitata appare come precedente utilizzabile anche nel caso all'esame di questo magistrato.

Anche nella presente fattispecie infatti:

la revoca della semilibertà è stata disposta sulla base di un procedimento penale, conclusosi successivamente con una pronuncia favorevole al reo;

la revoca appare legittimamente disposta da parte del tribunale di sorveglianza di Torino, perché i gravi indizi di colpevolezza erano stati confermati dal tribunale della libertà di Milano e la magistratura di sorveglianza non può certamente entrare nel merito di un procedimento, andando di diverso avviso rispetto all'autorità procedente.

Il prevenuto non aveva proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento di revoca.

La decisione sulla revoca non appare rimuovibile in alcun modo (né comunque vi è stata ancora decisione in merito da parte del tribunale di sorveglianza di Torino).

Pertanto l'effetto preclusivo, evidenziato dai supremi giudici, che si verifica per il giudicato formatosi sulla revoca ex art. 58-*quater*, secondo comma o.p., si è realizzato anche nei confronti del Roviera, a cui non possono essere concessi permessi premiali per anni tre dalla data del provvedimento di revoca della misura alternativa da parte del tribunale di sorveglianza.

Più precisamente il reo non potrà ottenere permessi-premio fino al 25 ottobre 1997, per cui tutte le istanze che perverranno fino a tale data, compresa quella odierna, dovranno essere dichiarate inammissibili.

Questo magistrato dubita tuttavia della conformità dell'art. 58-*quater* o.p. come sopra interpretato alle norme di cui all'art. 3 e 27 Cost.

La rigidità del meccanismo di revoca e l'impossibilità di una sua rimozione, provocano un risultato processuale ingiusto per il reo, che si trova ristretto per la mancata impugnazione di un provvedimento praticamente impugnabile nel 1994 (non potendo il tribunale di sorveglianza sindacare la decisione del tribunale della libertà), ed oggi però venuto meno in suo favore.

Un intervento integrativo della Corte costituzionale, che impedisse l'operatività del meccanismo di cui sopra nel caso di soggetti assolti successivamente per insussistenza del fatto o perché essi non lo hanno commesso, eviterebbe sicuramente un risultato iniquo, garantendo un esame nel merito dell'istanza e l'attuazione del precetto costituzionale, relativo alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.).

Il suddetto intervento non consentirebbe altresì la violazione del principio di uguaglianza (art. 30 Cost.) che l'art. 58-*quater* provoca invece nel momento in cui equipara la revoca di misure alternative nei confronti di soggetti poi assolti, solo per il fatto che non è stato proposto gravame, alla revoca nei confronti di soggetti, successivamente condannati con sentenza definitiva per comportamenti illeciti tenuti nel corso della misura in esecuzione.

Lo scrivente pertanto, debita della legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater* o.p. in relazione alle norme parametro sopraindicate, nella parte in cui non dispone che l'effetto preclusivo di cui al primo e secondo comma della suddetta norma non opera nei casi in cui, disposti la revoca di una misura alternativa per sussistenza di indizi di colpevolezza a carico del condannato, in relazione a procedimento penale pendente, intervenga sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

La questione appare altresì rilevante ai fini della decisione sull'istanza del Roviera, che in difetto della pronuncia additiva sopra prospettata dovrebbe attendere il 1997 prima di un'esame nel merito delle proprie richieste di permesso premiale.

Sull'ammissibilità di una declaratoria di illegittimità costituzionale nel corso di un procedimento di concessione e diniego di permesso premio, questo magistrato si limita a richiamare la recentissima pronuncia della Corte costituzionale n. 227 del 26 giugno 1995, in cui, seppur in via incidentale si afferma con ampia motivazione che i procedimenti di concessione o diniego dei permessi premio hanno natura giurisdizionale, con conseguente legittimazione dei magistrati di sorveglianza a sollevare questione di incostituzionalità delle norme applicande.

## P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale introdotto dall'art. 1 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui non prevedono che l'effetto preclusivo indicato nelle suddette norme non opera nei casi in cui, disposti la revoca di una misura alternativa per sussistenza di indizi di colpevolezza a carico del condannato, in relazione a procedimento penale pendente, intervenga sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso;

Dispone inoltre che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia notificato all'interessato, all'ufficio del pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento tramite raccomandata r/r.

Alessandria, addì 19 luglio 1995

Il magistrato di sorveglianza: DEL NEVO

95C1119

N. 539

Ordinanza emessa l'11 gennaio 1995 dal tribunale di Pistoia sul reclamo proposto da Gentilini Franco contro il curatore del fallimento della S.r.l. Uno ed altri

Fallimento - Azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci della società fallita - Autorizzazione da parte del giudice delegato al curatore - Potere dello stesso ad emettere d'ufficio, *ante causam*, misure cautelari - Lamentata omessa previsione della domanda, con ricorso, del curatore - Irragionevolezza - Lesione dei principi di difesa e di terzietà del giudice.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 146, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, c. 101, secondo comma).

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 24/94 r.r. e avente ad oggetto il reclamo avverso l'ordinamento in data 9 dicembre 1994 con la quale il giudice delegato ai fallimenti ha confermato il decreto di sequestro emanato nei confronti di Gentilini Franco e altri quali amministratori e sindaci della Uno S.r.l.;

Rilevato che: in data 8 novembre 1994 il curatore del fallimento della S.r.l. Uno esponeva al giudice delegato la sussistenza di fondati elementi di responsabilità a carico degli *ex* amministratori e degli *ex* sindaci della società fallita, chiedendo di essere «autorizzato ad esperire illustrate azioni di responsabilità (...) disponendo, se ritenuto necessario, le opportune misure cautelari»; con decreto in data 15 novembre 1994 il g.d. autorizzava il curatore a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli *ex* amministratori e sindaci della società fallita Bartoli Giuseppe, Bartoli Guglielmo, Gentilini Franco, Nesti Stefano, Busoni Andrea, Bonelli Sandro e Chiostrì Ivo e disponeva altresì il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dei predetti fino a concorrenza della somma di lire 8 miliardi, fissando l'udienza del 29 novembre 1994 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento; con ordinanza pronunciata fuori udienza il 9 dicembre 1994 confermava il decreto nei confronti di Bartoli Giuseppe, Bartoli Guglielmo, Gentilini Franco, Bonelli Sandro e Chiostrì Ivo, revocava il sequestro disposto nei confronti di Busoni e dichiarava inefficace la misura nei confronti del Nesti;

Rilevato che: avverso tale ordinanza ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c. il solo Gentilini sulla base dei seguenti motivi: incompetenza del giudice delegato ad emanare il provvedimento di sequestro essendo tacitamente abrogato l'art. 146 l.fall. a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 669-*bis* a 669-*quaterdecies* c.p.c.; carenza di legittimazione attiva del curatore; insussistenza dei presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*; per l'ipotesi che il tribunale ritenesse tuttora vigente l'art. 146 c.p.c. il ricorrente ha proposto eccezione di legittimità costituzionale della norma medesima;

Rilevato che: il presidente ha fissato per la discussione del reclamo l'udienza dell'11 gennaio 1995; tale udienza i procuratori del ricorrente e della curatela del fallimento hanno discusso il reclamo concludendo rispettivamente per l'accoglimento e la reiezione del medesimo; il tribunale ha riservato la decisione;

Osservato che:

a) ritiene il collegio di dover aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sul procedimento cautelare uniforme (artt. da 669-bis a 669-*quaterdecies* c.p.c.), il potere di disporre *ante causam* il sequestro sui beni mobili e immobili di amministratori e sindaci di una società fallita a garanzia del credito della massa *ex art.* 2393 e 2394 c.c. appartiene al giudice delegato ai fallimenti; a tale conclusione si perviene non sulla base delle argomentazioni solitamente adottate (specialità della competenza funzionale del giudice delegato — e quindi giudizio negativo di compatibilità, ai sensi dell'art. 669-*quaterdecies* c.p.c., dell'art. 669-*terdecies* con l'art. 146 l.fall. —, fondantesi sulla forte connotazione ufficiosa del procedimento concorsuale per l'esigenza pubblicistica di tutela del ceto dei creditori) bensì sulla base del fatto che l'art. 146 l.fall. non è tanto (o non soltanto) una norma sulla competenza quanto piuttosto (e soprattutto) una norma attributiva del potere di iniziativa al giudice;

aa) siamo di fronte ad una delle rare ipotesi (unitamente al procedimento di adozione, ad alcuni procedimenti cautelari in materia di protezione di minori e incapaci — artt. 268, 336, ultimo comma, 361 e 384 del c.c., 32, quarto comma e 33, quarto comma, del d.P.R. n. 448/88 — e ai vari casi previsti dalla legge fallimentare (pronuncia d'ufficio del fallimento; dichiarazione d'ufficio di risoluzione del concordato preventivo e fallimentare) in cui nel nostro ordinamento, facendo eccezione al fondamentale principio della domanda, è prevista l'iniziativa giudiziale del processo; le relative disposizioni hanno natura di norma speciale per chi ritiene che non si tratti di eccezioni alla regola dell'iniziativa di parte, perché i provvedimenti officiosi si atteggiano nella previsione dell'art. 2907 c.c. a categoria, antitetica a quella dei provvedimenti richiesti; hanno natura di norme eccezionali per chi vi ravvede l'attuazione di esigenze peculiari di tutela con riferimento a situazioni particolari; tanto se si qualificano speciali, tanto, e ancor più, se si qualificano eccezionali, le relative disposizioni non possono considerarsi abrogate dalla novella del '90, anche perché quest'ultima non contiene disposizioni sull'iniziativa del procedimento;

b) il difensore del reclamante ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 l.fall. con riferimento agli artt. 3, 24, 25 Cost. per essere prevista la competenza del g.d. ad emanare misure cautelari in assenza di specifiche ragioni eccezionali, sottraendo le parti al giudice naturale come individuato dalla normativa generale, con violazione del principio della domanda, del diritto di difesa e del principio di uguaglianza;

ba) escluso che l'art. 146 l.fall. possa confliggere col principio del giudice naturale, il quale impone al legislatore di disciplinare direttamente e compiutamente i presupposti in base ai quali è individuato il giudice competente e di farlo con efficacia limitata ai casi futuri (condizioni entrambe rispettate nel caso di specie), ritiene il collegio che la disposizione in esame contrasti con i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 24, secondo comma, coordinato con l'art. 3 e 101, secondo comma, Cost., per i motivi di seguito esposti;

bb) data la natura, sopra posta in evidenza, della norma di cui all'art. 146 cit., deve stabilirsi se la specialità o eccezionalità della medesima sia giustificata, e il relativo giudizio deve essere condotto sia sul piano del raffronto tra fattispecie generale e fattispecie che si vuole speciale o eccezionale sia sul piano della legittimità costituzionale; l'attribuzione al giudice del potere d'iniziativa, e la creazione di un'eccezione al principio della domanda, possono, infatti, ritenersi costituzionalmente legittimi solo laddove sussista una effettiva e inderogabile giustificazione e lo stesso risultato perseguito dal legislatore non possa essere garantito attraverso diversi strumenti tecnici;

bc) è questo, infatti, a giudizio del collegio l'insegnamento che deve trarsi dalla sent. della Corte costituzionale, 1<sup>o</sup> aprile 1993, n. 133 (in Foro it., 1993, I, 2126), la quale ha dichiarato inammissibile — perché «implica una invasione della sfera delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore» — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, legge n. 1766/1927, nella parte in cui prevede che i giudizi innanzi ai commissari degli usi civici possono essere promossi anche d'ufficio; afferma la Corte che, trasferite alle regioni le funzioni amministrative in materia di usi civici, risulta intaccato il fondamento giuridico dell'attribuzione al commissario-giudice del potere di promuovere i giudizi di sua competenza, il che non può portare nella specie ad una pronuncia meramente caducatoria, non potendo la cura «dell'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici» essere rimessa esclusivamente alle regioni e non rientrando tra i poteri della Corte lo spostamento del potere di azione a un organo di giustizia diverso (al p.m. secondo il modello solitamente seguito allorché una fattispecie coinvolge accanto all'interesse privato l'interesse pubblico generale), ciò potendo avvenire secondo una pluralità di varianti la scelta tra le quali compete solo al legislatore; rileva peraltro la Corte come sussista il dubbio «se la deroga al principio della

domanda, che garantisce l'imparzialità e l'oggettività del giudizio, sia tuttora razionalmente giustificabile» e che «il dubbio è proponibile non solo in relazione all'art. 3 Cost. (...), ma anche con riguardo all'art. 24, secondo comma, Cost. coordinato con l'art. 3: nel nostro caso la deroga alla regola di terzietà del giudice tocca il diritto di difesa alterando la normale dialettica processuale, sia perché la domanda introduttiva del giudizio, formulata dallo stesso giudice, prefigura il contenuto della decisione, sia perché il contraddittorio non si instaura in condizioni di parità tra le parti del rapporto sostanziale, bensì tra queste, da un lato, e il giudice, dall'altro»;

*bd)* nel caso che qui interessa la giustificazione addotta a fondamento della deroga è l'interesse pubblico coinvolto dalle procedure fallimentari e, nell'unica occasione — per quanto risulta al collegio — in cui è stata affrontata *ex professo* la questione della legittimità costituzionale della norma (ritenendola manifestamente infondata), la suprema Corte di cassazione della medesima investita non l'ha scrutinata sotto il profilo della deroga al principio della domanda, ma ha qualificato la norma come attributiva della competenza limitatamente alla prima fase del procedimento di sequestro, in quanto tale non confliggente con i principi costituzionali, data la piechezza dei controlli successivi (v. Corte cass., 23 febbraio 1978, n. 901, in Foro it., 1978, I, 1178);

*be)* ritiene il collegio che la sussistenza di un interesse pubblico (della massa dei creditori) non possa ragionevolmente giustificare la deroga al principio della domanda, il quale — come afferma il giudice delle leggi — involge il principio di difesa e la garanzia di terzietà del giudice (il quale deve poter decidere *sine spe ac metu*); posto infatti che il potere officioso attiene all'emanazione di misure cautelari anteriormente all'inizio di una causa di merito (azione di responsabilità contro amministratori e sindaci) per l'instaurazione della quale vale il principio della domanda, essendo la legittimazione attribuita come di regola al curatore, il quale — una volta autorizzato ad esperire l'azione medesima — non necessita di ulteriore autorizzazione per richiedere in corso di causa una misura cautelare, non è dato vedere che cosa connoti di tanta specialità la fase *ante causam* da fondare razionalmente una deroga ai fondamentali principi costituzionali che reggono il processo; l'irrazionalità della disciplina (non giustificabile con le maggiori conoscenze del giudice fallimentare e con la conseguente possibilità di un più rapido intervento, posto che tali «valori» non hanno più rilievo neppure in sede penale — v. l'attuale assetto dei poteri del p.m. e del g.i.p. —) è tanto più evidente laddove si osservi che, nella tipologia delle azioni cautelari e di merito esercitabili nell'interesse della massa (si pensi in particolare alle azioni revocatorie, in relazione alle quali ben può emergere l'esigenza di una tutela cautelare *ante causam*) quella deroga è isolata;

*bf)* di nessun rilievo è il fatto che il potere di iniziativa sia limitato alla fase cautelare *ante causam*, in quanto l'esistenza di un sistema di rimedi (reclamo, revoca, assorbimento nella sentenza di merito) — in tutto coincidenti con quelli ordinari dall'ordinamento predisposti per i procedimenti a domanda —, non elimina l'irragionevolezza della norma né (in quanto rimedi successivi) il rischio di venir meno della terzietà del giudice;

*bg)* la già sottolineata attribuzione (in via di regola generale) della legittimazione ad agire al curatore, organo preposto al fallimento (v. rubrica del capo II del titolo II della legge fall., di cui fa parte la sezione dedicata al curatore), pubblico ufficiale (art. 30 l.fall.), soggetto cui è affidata «l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato» (art. 31 l.fall.), fa sì che nel caso di specie non sorga un problema analogo a quello di cui alla sent. C. cost., n. 133/93, cit., un'eventuale pronuncia caducatoria del giudice delle leggi non dando luogo a vuoti che solo il legislatore nella sua discrezionalità può colmare ma consentendo semplicemente l'espansione degli ordinari poteri del curatore; la cura del pubblico interesse involto dalla fattispecie risulterebbe non meno garantita, e ciò sia per la qualità del soggetto cui quella cura è rimessa sia per la funzione di direzione e controllo svolta dal giudice delegato, al quale tra l'altro compete l'integrazione dei poteri anche processuali del curatore, attraverso l'autorizzazione ad agire in giudizio (e non potendo certo sostenersi che una minore intensità nella cura dell'interesse possa derivare dal fatto che competente ad emettere i provvedimenti *de quibus* sarebbe il giudice delegato dal presidente del tribunale *ex art. 669-ter c.p.c.*);

*c)* sulla base di quanto fin qui esposto risulta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata; la medesima è anche rilevante in quanto, qualora non fossero rimessi gli atti alla Corte, dovrebbe trovare applicazione nella fattispecie proprio la disposizione della cui legittimità questo collegio dubita; infatti, l'ordinanza impugnata con reclamo è stata emanata dal giudice delegato in forza dei poteri attribuitigli dall'art. 146 l.fall. e, giusta l'interpretazione della medesima offerta (interpretazione accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito), le eccezioni di carenza di giurisdizione (*id est*: di potere) e di incompetenza del giudice delegato sollevate dal reclamante dovrebbero essere respinte; si aggiunga che gli ulteriori motivi di reclamo appaiono infondati (il motivo incentrato sulla carenza di legittimazione ad agire del curatore nella causa di merito, in quanto l'azione a cautela della

quale è stato concesso il sequestro è quella di responsabilità *ex artt.* 2393 e 2394 c.c. e non quella di responsabilità per nuove operazioni ai sensi dell'art. 2449, primo comma, c.c.; il motivo fondato sull'insussistenza dei presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* in quanto emerge dagli atti e in particolare dalla relazione del curatore la prova sommaria della responsabilità degli amministratori e sindaci e quindi anche del reclamante mentre la stessa misura del credito vantato — 8 miliardi — e l'apparente non titolarità di beni aggredibili è chiaro indice del pericolo di perdere le garanzie del credito), il che rende ancor più rilevante la questione della legittimità dell'art. 146 cit.; si osserva, infine, come nessuna incidenza abbia sulla rilevanza della questione il fatto che l'esercizio del potere cautelare da parte del g.d. sia stato nella specie genericamente sollecitato dal curatore con l'atto con cui richiedeva l'autorizzazione ad agire in giudizio; infatti, anche a prescindere dal rilievo che non si è di fronte ad una istanza in senso proprio, è pacificamente ritenuto dalla migliore dottrina in tema di pronuncia d'ufficio che allorché l'iniziativa è officiosa l'eventuale richiesta di terzi degrada a mera denuncia.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che prima dell'inizio della causa di merito le misure cautelari strumentali rispetto all'azione di responsabilità contro gli amministratori e sindaci possono essere disposte d'ufficio dal giudice delegato ai fallimenti anziché su ricorso del curatore secondo le norme ordinarie, in riferimento all'art. 3, 24, secondo comma, coordinato con l'art. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Pistoia, addì 11 gennaio 1995

*Il presidente: PAGLIUCA*

95C1120

N. 540

*Ordinanza emessa il 29 marzo 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 agosto 1995) dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Squintani Rosalba ed altra contro Intendenza di finanza di Milano.*

**Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata, delle indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Assoggettamento a imposizione fiscale con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono, pertanto, essere indici di capacità contributiva.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).

(Cost., artt. 3, 53 e 97).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione:

sul ricorso n. 93/8290 presentato il 13 maggio 1993 (avverso: s/rif su i.rimb, Irpef - 91) da: Squintani Rosalba, residente a Milano in via Volta, 11;

sul ricorso n. 93/8291 presentato il 13 maggio 1993 (avverso: s/rif su i.rimb, Irpef - 91) da: Squintani Giovanna residente a Milano in via Volta, 11, contro l'Intendenza di finanza di Milano.

OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
E MOTIVI DELLA DECISIONE

Squintani Giovanna e Squintani Rosalba hanno ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in ordine all'istanza di rimborso presentata all'Intendenza di finanza di Milano in data 1º febbraio 1993 e con cui avevano richiesto il rimborso dell'importo complessivo di L. 31.100.000, da ciascuna di esse ricorrenti pagato per Irpef 1991, in forza delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 5 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sul reddito da esse conseguito per «plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria al momento della cessione» (art. 11 primo comma, lett. f) della citata legge n. 413/1991).

Esponevano al riguardo le ricorrenti:

che esse erano state proprietarie, ciascuna per la quota indivisa di 2/7, di terreni in comune di Pizzighettone, sottoposti da quest'ultimo nel 1987 ad espropriazione per pubblica utilità e che a seguito di trattative vennero perciò allo stesso comune bonariamente ceduti, nel giugno 1991 per il corrispettivo di L. 311.000.000 riferito alla loro complessiva quota di 4/7 dei predetti terreni in esproprio;

che dopo la stipula in data 17 giugno 1991 dell'atto di cessione in questione, venne emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 413, entrata in vigore il 1º gennaio 1992, la quale — con effetto retroattivo alla data del 1º gennaio 1989 — introduceva la tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di persone fisiche non esercenti attività d'impresa, di indennità espropriative o di corrispettivi di cessione volontaria dei beni assoggettati ad esproprio, relative a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane, ovvero destinate ad interventi di edilizia residenziale pubblica economico-popolare, a sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167;

che la legge innovativa in questione, considerava tali plusvalenze tassabili come «reddito diverso» ai sensi dell'art. 81 t.u.i.d. ed imponeva agli enti esproprianti di operare sulle indennità erogate ai titoli di cui sopra, una ritenuta del 20% a titolo di imposta, con facoltà poi per il percettore delle stesse indennità di optare nella dichiarazione annuale dei propri redditi, per la tassazione ordinaria;

che in ossequio a tali previsioni di legge, il comune di Pizzighettone nell'effettuare in data 3 marzo 1992 il versamento dell'ultima rata di prezzo di L. 21.000.000, aveva operato la predetta ritenuta d'acconto di L. 4.200.000 e le ricorrenti inserivano a loro volta nella rispettiva dichiarazione dei redditi 1991, presentata nel giugno 1992, l'importo loro corrisposto dal comune di Pizzighettone nel corso del 1991 e pari a complessive L. 290.000.000, appunto tra i «redditi diversi» di cui al quadro «L» Mod. 740/92, versando l'imposta nella misura del 20% del suddetto importo e così in complessive L. 58.000.000 (come da attestati di versamento allegati al ricorso);

che tale normativa si presta a numerose censure di illegittimità costituzionale, per la disparità di trattamento che essa determina rispetto a situazioni del tutto identiche e che non presentando alcuna ragionevole giustificazione, risultano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nonché violatrici delle altre norme costituzionali che pongono vincoli alla discrezionalità del legislatore fiscale, ed in particolare dell'art. 53 della Costituzione.

All'udienza di discussione, la Commissione — sentito il rappresentante delle ricorrenti — si riservava di decidere e successivamente, a scioglimento di tale riserva, emetteva la seguente ordinanza.

Ritiene il collegio che tutte le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalle ricorrenti in ordine all'art. 11, comma nono, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, appaiono rilevanti e non manifestamente infondate.

In particolare:

1) la norma denunciata, dopo avere previsto la tassabilità dei redditi derivanti da alienazioni di aree edificabili — sia che si tratti di corrispettivi di alienazioni volontarie che di somme percepite a titolo di indennità espropriative o equipollenti (quali i corrispettivi di cessioni volontarie a favore di enti pubblici nel quadro di procedimenti espropriativi) — stabilisce poi che limitatamente alle somme percepite a questo secondo titolo — indennità espropriative o equipollenti — l'imposizione debba operare retroattivamente a decorrere dal 31 dicembre 1988, se l'atto di trasferimento non ha scontato l'INVM.

Così facendo, la norma in esame determina per il triennio di retroattività (1988-1991) una inspiegabile ed ingiustificata disparità di trattamento tra due situazioni che nello stesso testo vengono equiparate e che, per il futuro, verranno infatti entrambe considerate allo stesso titolo come fonte di imposizione. Discriminando tra le due situazioni sopraindicata, ne deriva che il fatto che il trasferimento consegua ad un procedimento espropriativo, viene a configurarsi come autonoma causa di imponibilità per cui a parità di tutte le altre condizioni (di oggetto, di corrispettivo, di tempo) dà luogo ad imposizione — per il triennio di retroattività — solo se consegue ad una procedura espropriativa. E ciò in violazione sia dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva di cui rispettivamente agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

2) tali principi costituzionali appaiono vulnerati dalla norma denunciata anche laddove la stessa subordina la retroattività della imposizione al mancato assoggettamento del trasferimento ad INVIM.

Previsione anche quest'ultima che appare ingiustificata ed irragionevole, giacché viene a configurare un trattamento esonerativo in dipendenza di fatti del tutto avulsi dai criteri di imponibilità diretta del reddito e con l'effetto di porre in essere una tassazione ispirata a criteri del tutto incomprensibili e casuali.

Tanto più che i trasferimenti coattivi o comunque realizzati nell'ambito di una procedura espropriativa sono *ex lege* esenti da INVIM;

3) infine, la stessa norma di cui all'art. 11, comma nono, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, appare ledere, oltre che i principi di uguaglianza e di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche l'altro principio di imparzialità dell'azione amministrativa contemplato dall'art. 97 della Corte.

E ciò in conseguenza della sua influenza su contratti già conclusi (come nella fattispecie) e che determina — attraverso il nuovo prelievo fiscale — una ingiustificata alterazione del sinallagma in precedenza valutato ed accettato dalle parti, devolvendo per di più ad una delle parti (ai sensi dello stesso art. 11, comma undicesimo) il provento dell'imposta prelevato a carico dell'altra. Nonché della disparità determinata dal riferimento «all'atto o provvedimento» che costituisce la discriminante cronologica della retroattività, sicché l'imposizione retroattiva viene sostanzialmente a dipendere dalla maggiore o minore solerzia dell'ente espropriante nella emanazione del decreto di esproprio.

Col riferimento agli atti o provvedimenti conclusivi del procedimento di espropriazione, anziché alla data di inizio di quest'ultimo, la norma denunciata finisce con l'inserire un elemento di «causalità» impositiva, inammissibile, perché tali atti o provvedimenti possono intervenire casualmente ad un intervallo di tempo più o meno lungo rispetto all'inizio del procedimento, per cui la retroattività della imposizione non risulta più limitata al triennio, ma riferibile in concreto ad un periodo indeterminato di tempo.

*P. Q. M.*

*La Commissione ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame delle questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma nono, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. Manda la Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.*

Milano, addì 29 marzo 1994

*Il presidente:* BIANCO

*Il relatore:* GUELI

95C1121

N. 541

*Ordinanza emessa il 28 giugno 1995 dal pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Banca Nazionale del Lavoro e Bonuzzi Giuseppe*

**Processo civile - Competenza del pretore - Modifica (aumento fino a lire cinquanta milioni) apportata con decreto-legge - Lamentato abuso di tale mezzo di legiferazione per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza - Conseguente esaurimento del Parlamento - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.**

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 2).

(Cost., artt. 77, secondo comma, e 97).

IL PRETORE

Letto il ricorso che precede, osserva quanto segue.

La Banca Nazionale del Lavoro chiede a questo giudice di voler emettere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di Bonuzzi Giuseppe per la somma di L. 21.255.800, a saldo del conto corrente n. 318/403 nonché a titolo di rimborso di un prestito personale erogato al medesimo.

La domanda — depositata in cancelleria il 27 giugno 1995 — viene proposta a questo pretore sulla scorta del d.l. 21 giugno 1995, n. 238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1995 ed entrato in vigore in pari data, il cui art. 2, modificando l'art. 8 del codice di procedura civile (già modificato dall'art. 3 della legge n. 353/1990), stabilisce che «Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace».

Una corretta disamina della domanda impone quindi, preliminarmente, di soffermarsi sulla competenza del giudice adito, trattandosi, come è noto, di presupposto processuale la cui sussistenza è condizione indefettibile per poter pronunciare, ancorché in via monitoria, sul merito della domanda.

A questo riguardo, secondo il giudicante, si profilano due punti che — in prima lettura — sembrano incidere negativamente sul presupposto cennato, inducendo a dubitare della legittimità costituzionale del decreto-legge citato.

Il primo attiene al modo con il quale si è giunti ad elevare la competenza del pretore (il quale, è il caso di notarlo, è passato in meno di due mesi dalla competenza di L. 5.000.000, vigente sino al 30 aprile 1995, a quella — decuplicata — attuale).

La strada seguita, come si è visto, è ancora una volta quella della decretazione d'urgenza del Governo. Mette conto ricordare che contro l'uso «alluvionale» di questo strumento si sono levate, anche di recente, le voci critiche della migliore dottrina, di ampi settori del Parlamento ed infine, con piena autorevolezza, dello stesso Presidente della Consulta, consapevoli del pericolo di un sostanziale svuotamento della funzione legislativa delle Camere laddove esse finissero per ridursi a mero strumento di ratifica dell'operato normativo del Governo.

Va ricordato che la prassi dei c.d. «decreti di riforma» — come è certamente quello in esame — ha ricevuto le severe critiche degli studiosi che — opportunamente — hanno sottolineato come sia «quanto meno opinabile che simili atti corrispondano, nel complesso delle loro disposizioni, a casi straordinari di necessità ed urgenza», si è così rimarcato che tramite decreti di tal genere «in concreto, attorno ad un nucleo costituito da una decisione realmente urgente... il Governo progetta ed erige interi edifici normativi destinati a durare nel tempo, sottraendoli al procedimento legislativo ordinario, senza che lo imponga nessuna ragione oggettiva».

Nella fattispecie questo giudicante dubita che il decreto-legge n. 238/1995 sia sorretto dal requisito della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'art. 77, comma secondo, Cost. A ben vedere una corretta interpretazione della norma costituzionale — alla luce degli insegnamenti dello stesso giudice delle leggi — conduce necessariamente a riconoscere a questa fonte un valore di assoluta eccezionalità, dovendosi con essa far fronte a situazioni per l'appunto straordinarie, tali cioè da esporre a delicati vuoti normativi o, quantomeno, a pericolose insufficienze di regolamentazione qualora si dovessero seguire i tempi dell'ordinario iter parlamentare di formazione della legge.

Autorevole dottrina insegna che «... chiunque legga senza preconcetti il capoverso dell'articolo in esame, ne trae la precisa impressione che la Carta costituzionale abbia di mira situazioni oggettivamente eccezionali, tali da porsi al di fuori delle consuete disponibilità del legislatore ordinario; senza di che il provvedimento sarebbe viziato per eccesso di potere»; l'eminente autore conclude, quindi, affermando che «... la necessità rappresenta un elemento di qualificazione delle fattispecie regolate: da non confondere dunque con l'opportunità politica dell'atto, anche se al Governo compete la scelta del come fronteggiare ciascun caso» e che «l'urgenza non equivale alla mera speditezza e non si risolve nel fatto che per il Governo sia difficile vedere altrimenti approvate le proprie proposte».

Alla luce della menzionata connotazione del presupposto della straordinaria necessità ed urgenza, questo pretore, dubita quindi che esso ricorra nell'intervento del Governo. È chiaro, difatti, che l'art. 2 del decreto-legge citato non persegue affatto la finalità di colmare — in tempo reale — vuoti normativi di sorta: invero, secondo la formulazione del previgente art. 8 c.p.c., come risultante dalla modifica introdotta all'esito di approfondite valutazioni con l'art. 18 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il pretore era competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non di competenza del giudice di pace; per le cause di valore superiore permaneva quindi la competenza del tribunale il quale, oltretutto, risultava già opportunamente sgravato delle controversie in materia di circolazione stradale (il cui peso quantitativo è a tutti noto) nonché delle controversie locative, di comodato e di affitto d'azienda, ove non di competenza per materia o per valore del pretore.

Né, ancora, la sottrazione al tribunale delle controversie sino a L. 50.000.000 pare minimamente rispondente a reali esigenze di pronta razionalizzazione del sistema processuale evocate dall'entrata in vigore della novella: se così fosse, difatti, sarebbe arduo dubitare della legittimità del decreto in esame in relazione al parametro di cui all'art. 77, comma secondo, Cost.: ma non è certamente questo il caso poiché la modifica alla competenza per valore pretorile —

in senso oltretutto pesantemente ampliativo — si muove ancora una volta nella direzione di un ulteriore sgravio del carico giudiziale dei tribunali, al di fuori di ogni disegno organico di revisione dei criteri di competenza verticali (nella auspicata prospettiva del giudice unico di primo grado) e senza alcuna previsione di razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, caratterizzate, tra l'altro, dalla pesante frammentazione delle preture circondariali in numerose sezioni distaccate, con tutti i disagi e le dispersioni organizzative e patrimoniali connesse.

Questo tema consente poi di accedere alla seconda riflessione.

Come si è detto, in meno di due mesi il limite massimo della competenza per valore del pretore è stato elevato di ben dieci volte. Giova altresì osservare che l'attuale competenza — pari a cinquanta milioni di lire contro i venti previsti dall'art. 18 della legge n. 374/1991 — si accompagna alla inopinata «restituzione» al pretore della competenza per materia in ordine alle cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a quelle di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate ex art. 75 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. A tanto si è giunti con l'art. 1 del d.-l. n. 238/1995 che ha sottratto al giudice di pace detta competenza, abrogando *tout court* i commi terzo e quarto, n. 4, dell'art. 7 c.p.c.

Non è azzardato ritenere che con questa «controriforma» le sopravvenienze civili del tribunale si ridurrano quantitativamente in misura non minore del 50% e che, di conseguenza, sui pretori verranno a gravare, all'incirca, altre 200/250 mila cause nuove all'anno, in precedenza trattate dal giudice superiore.

Queste cause, aggiungendosi alle sopravvenienze medie annuali — stimabili in almeno 650/650 mila controversie, secondo dati estrapolati dalle Statistiche Giudiziarie edite dall'Istat nel 1993 e riferite al triennio 1989/1991 — porteranno le sopravvenienze pretoriali a circa 900.000 nuovi processi annui. Si badi che il numero appena esposto rappresenta soltanto un prudentissimo apprezzamento per difetto poiché le Statistiche censate fanno riferimento alla sopravvenienza media annuale del pretore allorché la sua competenza per valore era ancora ristretta a cinque milioni di lire; ben diverso discorso potrebbe tuttavia valere se alle pendenze pretoriali di quel triennio si aggiungessero le controversie comprese tra i cinque e i venti milioni che — anche in assenza del decreto 21 giugno 1995, n. 238 — sarebbero ora comunque assegnate al pretore ai sensi dell'art. 18 della legge n. 374/1991.

Ebbene, già alla luce di questi dati macroscopici non è chi non veda la drammatica insufficienza organica e di dotazione amministrativa dell'ufficio del pretore a far fronte in un tempo accettabile ad una mole siffatta di controversie; basti considerare che nonostante l'ulteriore sgravio della competenza del tribunale introdotto dal d.-l. n. 238/1995, ancor oggi il numero dei magistrati destinati ai tribunali civili supera di quasi il 50% quello dei magistrati destinati alla pretura civile (1300 contro 900). Né, oramai, tale divario può essere persuasivamente spiegato richiamando puramente e semplicemente la collegialità del giudice superiore, posto che al di fuori dei casi (quantitativamente esiziali, ancorché giuridicamente rilevanti) di cui all'art. 48, comma secondo, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della legge n. 353/1990, le controversie civili spettanti al tribunale sono oramai decise dal «giudice istruttore in funzione di giudice unico» di cui all'art. 190-bis c.p.c. In questo quadro, sembra purtroppo inevitabile profetizzare che il d.-l. n. 238/1995, lasciando immutata l'attuale pianta organica e la distribuzione territoriale dei pretori (entrambe pensate in relazione a competenze infinitamente minori di quelle odierne) ed omettendo qualsiasi forma di «sommarrizzazione» del giudizio avanti a detto giudice, finirà per paralizzare anche questa figura di giudicante che, invece, ancor oggi, a fronte di sopravvenienze annuali mediamente del 200% rispetto a quelle dei tribunali, riesce ancora ad assicurare una produttività individuale (quanto a sentenze pubblicate) pressoché doppia rispetto a quelle del giudice superiore, con il risultato di un minor numero assoluto di pendenze (sul punto, si vedano le notevoli considerazioni apparse sul Foro Italiano, 1995, parte V, 276-283, nell'ambito di una serie di interventi di autorevoli dottrine sul tema «I rinvii e l'arretrato nel processo civile»).

Questa seconda premessa chiama in causa il dettato dell'art. 97 della Carta fondamentale, secondo cui «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione». È oramai sicura acquisizione che questo canone fondamentale valga anche con riferimento all'amministrazione della giustizia: la prima enunciazione in tal senso del giudice delle leggi si rinviene nella pronuncia n. 86 del 1982, ove non si manca di osservare, in linea generale, come «sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento». Vale altresì ricordare la sentenza n. 270 del 1988 e, ancor più, la sentenza n. 18 del 1989, circa l'obbligo di redigere il processo verbale della decisione degli organi collegiali, ai fini della eventuale responsabilità civile dei membri del collegio, in relazione «... a qualsiasi questione decisa, sia essa pregiudiziale, preliminare, di diritto o di fatto, a prescindere dall'esistenza del dissenso di alcuno dei membri del collegio, della rilevanza del dissenso ai fini di eventuali azioni di responsabilità e dalla richiesta di verbalizzazione da parte dell'interessato», per l'effetto dell'«... intralcio costante all'attività giudiziaria,

incompatibile col principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e non giustificato dalle finalità che la norma intende realizzare». La sentenza n. 140 del 1992 pone poi l'accento, in modo pienamente condivisibile, su quanto qui più preme, vale a dire sul fatto che il buon andamento dell'amministrazione della giustizia concerne, per l'appunto, «... l'organizzazione giudiziaria in senso stretto, intesa come apprestamento di mezzi personali e strumentali per rendere possibile nel modo migliore l'attuazione della funzione giurisdizionale... *omissis*», proposito questo che il d.-l. n. 238/1995 — per l'approccio disinvolto e poco meditato che, purtroppo, lo caratterizza — non sembra davvero prefiggersi.

Del resto, per concludere, un'eco non recente dell'esigenza di un attento equilibrio tra dotazione organica e servizio pubblico sembra rinvenibile già nella sentenza n. 131 del 1974 dove la Corte, esaminando la legge ospedaliera del 1968, osserva come essa sia in definitiva rispettosa del canone di cui all'art. 97, laddove prevede «... la formazione dei ruoli organici secondo le varie necessità del servizio»; altrettanto dicasi per la sentenza n. 728/1988, con la quale la Corte chiarisce la *ratio* dell'attribuzione alla legge della valutazione della dotazione complessiva di un livello funzionale del personale regionale, «... in vista del perseguimento di un rapporto equilibrato tra dotazione organica e servizi indispensabili per il buon andamento dell'amministrazione».

Nulla di tutto ciò — a parere di questo giudicante — traspare invece dal decreto-legge citato, i cui effetti dirompenti sul piano del buon andamento degli uffici di pretura si aggiungono a quelli, oramai prossimi, che deriveranno dall'aver riversato sul pretore-giudice del lavoro le controversie in materia di pubblico impiego.

Quanto, infine, alla rilevanza della questione sollevata, l'eventuale accoglimento dell'eccezione comporterebbe — evidentemente — il difetto della competenza per valore dell'odierno giudicante, per l'effetto della reiezione dell'istanza monitoria cennata.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 77, comma secondo, e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti nel processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1995, serie generale, n. 144;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonché la notificazione della presente ordinanza — a cura della cancelleria — alla parte e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;*

*Ordina, infine, la comunicazione di essa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Verona, addì 28 giugno 1995

Il pretore: MIRENDA

95C1122

N. 542

*Ordinanza emessa il 4 novembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 agosto 1995) dal tribunale di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra impresa «N.T. - Nizzoli Trasporti» e America Marcello*

**Lavoro (rapporto di) - Micro impresa - Licenziamento del lavoratore senza giusta causa o giustificato motivo - Previsione del diritto di scelta, a favore del datore di lavoro, tra la riassunzione in servizio del lavoratore ed il risarcimento del danno - Deteriore trattamento del lavoratore di impresa minore rispetto al lavoratore di impresa maggiore cui spetta, invece, la scelta tra reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno - Incidenza sul diritto di difesa.**

**(Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 7/94 tra impresa «N.T. - Nizzoli Trasporti» contro America Marcello.

Rilevato che nella presente controversia è a discutersi del diritto del lavoratore ad esigere il risarcimento del danno anziché la reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal datore di lavoro di impresa minore ai sensi dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come novellato dall'art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108;

Rilevato che con l'espressione «impresa minore» ci si riferisce a quella impresa che — per i suoi dati dimensionali — non giunge alla tutela concessa dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ex artt. 18, primo comma, e 35 della citata legge;

Rilevato che pertanto in prosieguo l'impresa di cui alla legge n. 300/1970 sarà a definirsi «impresa maggiore»;

Rilevato che il pretore della pretura circondariale di Busto Arsizio — sezione distaccata di Gallarate — il 12 marzo 1993 con sentenza n. 304 — dichiarata l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato tra le parti in epigrafe indicate — ordinava all'impresa minore di reintegrare l'America nel posto di lavoro entro tre giorni od in mancanza di risarcire il danno quantificandolo in L. 9.901.500, oltre accessori;

Rilevato che tale statuizione era emessa in applicazione del citato art. 8 della legge n. 604/1966;

Rilevato che l'impresa nella stessa giornata del 12 marzo 1993 invitava — con telegramma e con lettera raccomandata — l'America a presentarsi al lavoro per il giorno 15 marzo 1993;

Rilevato che l'America non si presentava e proponeva precetto contro l'impresa per il pagamento del risarcimento del danno suddetto;

Rilevato che nella presente controversia è a discutersi del diritto del lavoratore a rifiutare, ex art. 8 della legge n. 604/1966, la reintegrazione optando per il risarcimento;

Rilevato che tale diritto del lavoratore è pacifico per quello di impresa maggiore in quanto l'art. 18, quinto comma, della legge n. 300/1970 prevede che il lavoratore abbia facoltà di scegliere fra la reintegrazione od il risarcimento ed, in ogni caso, il lavoratore ha diritto all'ulteriore risarcimento di cui all'art. 18, quarto comma, della legge n. 300/1970;

Rilevato che invece al lavoratore di impresa minore non solo non è attribuito il diritto a pretendere il doppio risarcimento ma il diritto o facoltà di riassumere o risarcire il danno appare essere concesso al datore di lavoro;

Rilevato infatti che l'art. 8 della legge n. 604/1966 prevede che il datore di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore od in mancanza a risarcirgli il danno;

Rilevato che pertanto dal dettato normativo si evince che mentre nell'art. 18 della legge n. 300/1970 per le imprese maggiori è previsto che la facoltà di scelta del risarcimento — in sostituzione della reintegrazione (rimane fermo il diritto del lavoratore al risarcimento di cui all'art. 18, quarto comma, della legge n. 300/1970) — compete al creditore/lavoratore invece nell'art. 8 della legge n. 604/1966 — per le imprese minori — la facoltà di scelta compete al debitore/datore di lavoro, (come già ritenuto da Cass. 3 gennaio 1986, n. 33);

Rilevato che pertanto le fattispecie vanno rispettivamente indicate come obbligazione alternativa con facoltà di scelta a favore del creditore/lavoratore nella legge n. 300/1970 e obbligazione facoltativa da parte del debitore/datore di lavoro nella legge n. 604/1966;

Rilevato che, alla stregua di tale principio, il lavoratore di impresa minore che non si presenti in impresa dopo l'esercizio della scelta da parte del datore di lavoro di riassumere avrebbe perso il diritto al risarcimento, ex art. 1286 secondo comma, del c.c.;

Rilevato che in tal modo al dipendente di impresa minore non solo viene attribuito un trattamento diverso e sfavorevole rispetto al dipendente di impresa maggiore ma per di più non è assicurata alcuna tutela concreta dei suoi diritti;

Ritenuto infatti che la diversità di trattamento non ha alcun logico fondamento in quanto il lavoratore meno tutelato di impresa minore ha un trattamento più sfavorevole rispetto al lavoratore più tutelato di impresa maggiore;

Rilevato che il lavoratore di impresa maggiore è maggiormente tutelato anche perché — come detto — ha diritto al doppio risarcimento a sua scelta;

Rilevato che inoltre la maggiore tutela dianzi detta si ricava essenzialmente dall'applicazione nei confronti dell'impresa maggiore del disposto della legge n. 300/1970 non applicabile per buona parte all'impresa minore;

Ritenuto che in base a tale previsione non si consente concreta tutela all'esercizio dell'azione per la tutela del diritto di lavoratore di impresa minore in quanto, essendo fatto notorio, ex art. 115 del c.p.c., per la decisione giudiziaria in materia di licenziamento è necessario il decorso di almeno un anno fino alla sentenza esecutiva di primo grado;

Rilevato che per un anno almeno il lavoratore non dovrebbe lavorare al fine di impedire che, all'esito della causa, non potendo più essere reintegrato, essendosi occupato presso altra impresa e non potendo inviare un preavviso di tre giorni (termine per l'esercizio dell'azione da parte del datore di lavoro ex art. 8 della legge n. 604/1966), perda il diritto al risarcimento;

Rilevato che pertanto la previsione del diritto di scelta a favore del debitore/ datore di lavoro di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966 appare costituire violazione dell'art. 3 della Costituzione in rapporto al lavoratore di impresa maggiore — per i motivi sopra detti — ed in violazione dell'art. 24 della Costituzione non essendo in concreto concessa tutela al lavoratore di impresa minore;

Ritenuto che la questione è rilevante nella presente controversia in quanto dalla decisione della medesima dipende l'esito del presente giudizio di appello alla sentenza del pretore di Busto Arsizio — sezione distaccata di Gallarate — il quale il 15 settembre 1993 con sentenza n. 304 ebbe a rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dall'impresa in epigrafe indicata;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede il diritto di scelta fra la riassunzione ed il risarcimento a favore del datore di lavoro;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio ed alle parti e per le comunicazioni alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati;*

*Sospende la presente causa;*

*Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale di copia degli atti di causa e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni sopra indicate.*

Così deciso in Busto Arsizio, addì 4 novembre 1994.

*Il presidente:* BRUNI

*Il giudice estensore:* LIMONGELLI

95C1123

N. 543

*Ordinanza emessa il 27 giugno 1995 dal tribunale di Torino  
nel procedimento penale a carico di Tita Paolo*

**Amnistia - Amnistia per reati tributari - Prevista sospensione dei procedimenti penali in corso dalla data dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 23/1992 (23 gennaio 1992) fino al momento della comunicazione dell'ufficio finanziario competente, «evitando ogni ritardo», al tribunale precedente degli elementi necessari per la valutazione della concessione del beneficio - Ritenuta sospensione anche dei termini di prescrizione - Lamentata indeterminazione della norma con conseguente ingiustificata disparità di trattamento tra imputati.**

(D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, art. 2, terzo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza all'udienza del 27 giugno 1995;

Vista la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per compiuta prescrizione avanzata dalla difesa di Tita Paolo in ordine all'imputazione di cui al capo 3) del proc. n. 337/88 r.g.;

Visto il parere contrario espresso dal p.m.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 2, terzo comma, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, il termine massimo di prescrizione per il reato contestato all'imputato al suddetto capo 3) non risulta ancora scaduto, calcolando la sospensione del procedimento a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto (23 gennaio 1992) fino alla data (8 settembre 1994) nella quale l'ufficio distrettuale ii.dd. di Torino ha comunicato al tribunale la risposta prevista dal suddetto art. 2, terzo comma, d.P.R. n. 23/1992;

Rilevato che la documentazione relativa al condono presentato dall'imputato fu prodotta all'udienza del 30 settembre 1992 e che questo tribunale interpellò a riguardo l'ufficio ii.dd. in data 12 ottobre 1992, ottenendo da quest'ultimo ufficio la risposta soltanto in data 8 settembre 1994, e cioè dopo che era stato inoltrato espresso sollecito con richiesta del 23 agosto 1994;

Rilevato che nel caso di specie non sembra essere stato rispettato il disposto di cui al citato art. 2, terzo comma, d.P.R. n. 23/1992, il quale esige che la risposta dell'ufficio fiscale intervenga «evitando ogni ritardo»;

Rilevato che la disciplina come sopra dettata da tale norma in materia di sospensione dei termini di prescrizione, per la sua genericità ed indeterminatezza, urta contro il principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 della Costituzione, in quanto non fornisce al giudice di merito alcun parametro concreto per individuare con precisione il momento temporale a partire dal quale si debba calcolare la ripresa dei termini prescrizionali nel caso di inerzia degli uffici fiscali nell'ottemperare alla richiesta dell'ufficio giudiziario precedente;

Rilevato che tale indeterminatezza si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento, poiché l'effetto favorevole della declaratoria di estinzione del reato viene in tal modo a dipendere da un evento incerto nel «quando» e diverso da imputato a imputato;

*P. Q. M.*

*Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, in relazione all'art. 3 della Costituzione e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Il presidente: (firma illeggibile)*

95C1124

N. 544

*Ordinanza emessa il 25 gennaio 1995 dal tribunale di Pistoia  
nel procedimento civile vertente tra Lubrani Cristina Stefania e Esattoria consorziale di Pescia ed altro*

**Riscossione delle imposte - Esecuzione fiscale - Beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore esecutato -  
• Opposizione di terzo - Divieto per il coniuge, parenti e affini sino al terzo grado del contribuente - Irragionevole  
disparità di disciplina rispetto ad altre ipotesi di responsabilità per debito altrui - Ingiustificata compressione del  
diritto di azione.**

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lettera b)].

(Cost., artt. 3 e 24, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di opposizione di terzo all'esecuzione iscritta al n. 2002/89 r.g.c. (n. 502/92 r.g.i.) e intentata da Lubrani Cristina Stefania, terzo opponente, nei confronti della Esattoria consorziale di Pescia, opposto, e Banti Lisena, debitore esecutato;

Rilevato che: con ricorso depositato presso la cancelleria della pretura di Pescia in data 27 maggio 1989 la Lubrani proponeva opposizione di terzo a fronte dell'atto di pignoramento 22 maggio 1989 all'Esattoria consorziale di Pescia nei confronti di Banti Lisena, allegando che i beni erano suoi e concessi in comodato al debitore; il pretore sospendeva parzialmente la vendita e rimetteva le parti innanzi a questo tribunale; alla riassunzione provvedeva la Lubrani con

atto di citazione notificato in data 4-8 agosto 1989, col quale eccepeva l'illegittimità costituzionale degli artt. 52 e 53 del d.P.R. n. 602/1973 e domandava accertarsi il proprio diritto di proprietà sui beni di cui al pignoramento con conseguente declaratoria di inefficacia del medesimo; si costituiva in giudizio l'Esattoria eccependo l'inammissibilità dell'opposizione dato il rapporto di parentela sussistente tra esecutato e opponente; espletata l'istruttoria attraverso produzioni documentali all'udienza del 25 maggio 1993 le parti precisavano le conclusioni ed alla successiva udienza collegiale del 25 gennaio 1995 la causa era ritenuta in decisione;

Osservato che:

a) l'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 prevede al secondo comma, lett. b), che l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c. all'esecuzione esattoriale non può essere proposta «dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato...»; tali soggetti, al pari del contribuente, «contro gli atti esecutivi dell'esattore possono ricorrere all'intendente di finanza», il quale ha il potere di sospendere l'esecuzione e decide nel termine di trenta giorni con provvedimento espressamente dichiarato definitivo (art. 53 d.P.R. cit.); le determinazioni dell'intendente di finanza possono essere impugnate davanti al giudice amministrativo per violazione di interessi legittimi (cfr. Cass., 6 novembre 1989, n. 4618; v. anche Cons. St., 28 dicembre 1984, n. 1067 in Firenze, 1985, III, 383) mentre il giudice ordinario può conoscere soltanto dell'«azione successiva al compimento della procedura esattoriale volta ad accertare *ex post* la legittimità o meno di questa e il diritto al risarcimento del danno» (cfr. Cass., 8 marzo 1993, n. 2755); nessuna tutela è prevista per il terzo contro il merito della imposizione fiscale;

b) più volte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 cit., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è stata sottoposta alla Corte costituzionale, la quale ne ha ripetutamente dichiarato la manifesta infondatezza (v. tra le altre C. cost., 30 aprile 1986, n. 123; 30 aprile 1986, n. 121; 12 dicembre 1984, n. 283 in Firenze, 1986, I, 1475 ss.), affermando che la norma «rafforza la garanzia del credito, assoggettando all'azione esecutiva alcuni beni che si trovino in una particolare situazione locale», che la norma «appartiene alla disciplina sostanziale del rapporto d'imposta» (C. cost., 16 giugno 1964, n. 42 in Firenze, 1964, I, 1534 sull'art. 207, secondo comma, d.P.R. n. 645/1958 da cui deriva la disposizione in esame), che il parente o l'affine «viene a subire uno svantaggio solo in conseguenza di un suo comportamento volontario (l'aver lasciato, cioè, il bene nella casa di abitazione del congiunto)» (C. cost., 26 novembre 1964, n. 93), che la norma «si inquadra nel sistema delle garanzie patrimoniali delle obbligazioni tributarie determinando «l'oggetto su cui si può esercitare l'azione esecutiva ... anche se vi sono terzi che vantano diritti di proprietà su di essi» (C. cost., n. 4/75);

c) sulla base dell'elaborazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sommariamente riassunta, l'esclusione della legittimazione all'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c. dei soggetti indicati alla lett. b) dell'art. 52 dovrebbe interpretarsi, come è stato osservato in dottrina, nel senso che «i beni mobili del coniuge, dei parenti e degli affini sino al terzo grado del contribuente (o dei coobbligati), i quali si trovino nella casa di abitazione del debitore (o del coobbligato) pur essendo di proprietà di tali soggetti e non del debitore, sono soggetti alla responsabilità esecutiva per il debito tributario altrui»; ci troveremmo dunque di fronte ad una ipotesi di responsabilità per debito altrui, prevista in ragione della particolare localizzazione del bene;

d) l'ordinamento conosce altre ipotesi di responsabilità per debiti altrui disposta in considerazione della particolare localizzazione dei beni: si pensi alle ipotesi di responsabilità da debito altrui emergenti dal sistema di cui all'art. 2914 n. 4 c.c. (beni del terzo acquistati dal debitore sulla base di un atto non avente data certa anteriore al pignoramento e dei quali il terzo non ha il possesso) e all'art. 621 c.p.c. (beni del terzo pignorati presso il debitore acquistati e affidati al debitore a titolo diverso dalla proprietà sulla base di atti non aventi data certa anteriore al pignoramento); beni del terzo della cui proprietà non si fornisca la prova testimoniale, allorché la professione o il commercio del terzo o del debitore rendano verosimile il diritto del terzo); sia in questi casi che in quello in esame ci troviamo di fronte a disposizioni di natura sostanziale le quali risolvono i conflitti tra il creditore e i terzi proprietari di beni mobili che si trovano presso la casa del debitore, assoggettando a responsabilità tutti i beni mobili che ivi sono

situati; peraltro, mentre nelle ipotesi di cui agli artt. 2914 n. 4 c.c. e 621 c.p.c. la presunzione di appartenenza può essere vinta con la prova scritta dell'antioriorità dell'acquisto e dell'affidamento del bene al debitore a titolo diverso dalla proprietà o con la prova testimoniale quando ammissibile, la presunzione su cui si fonda la responsabilità per debito tributario altrui non può essere vinta in alcun modo;

e) affinità rivela la fattispecie anche con i privilegi di cui agli artt. 2756, 2757, 2760, 2761, 2764 e 2765 c.c., norme che consentono al creditore di procedere ad espropriazione forzata nei confronti del terzo proprietario; in tali ipotesi peraltro — e ciò le differenzia dal caso in esame in cui non è richiesto dalla legge che il creditore ritenga in buona fede che il bene sia di proprietà del debitore — l'art. 2756, secondo comma «impone al creditore l'onere di provare la sua buona fede, che, dovendo giustificare non già l'acquisto di diritti, ma l'estensione dell'azione esecutiva, si traduce nell'onere di provare l'ignoranza, non imputabile a colpa grave (art. 1147, secondo comma), del fatto che il committente, anche eventualmente non proprietario, non avesse titolo di affidargli la cosa al fine di conservarla o migliorarla»;

f) rientra certamente nella libertà del legislatore una compressione del diritto di proprietà quale quella insita nella previsione di ipotesi di responsabilità per debito altrui; la complessiva disciplina della responsabilità del terzo per debito fiscale altrui quale tratteggiata *sub a)* appare peraltro irrazionale e priva di giustificazione (giustificazione in particolare non ritraibile dall'«esigenza di ordine costituzionale di assicurare la riscossione delle imposte», in quanto, come è stato osservato, ciò «non può riguardare la posizione del terzo proprietario, estraneo al rapporto sostanziale e quindi sottratto alla *potestas imperii* dell'amministrazione»), laddove si differenzia dalle altre ipotesi di responsabilità per debito altrui con l'inibire che attraverso lo strumento processuale dell'opposizione di terzo il parente o l'affine possa vincere la presunzione di appartenenza alla responsabilità per debiti del debitore (e senza predisporre altri meccanismi per contemperare le ragioni della proprietà con le ragioni della soddisfazione del credito, come avviene per i privilegi sopra indicati); sotto tale profilo, essendo irragionevole la differenza di disciplina, la norma in esame si pone in conflitto con l'art. 3 Cost. mentre l'ingiustificata compressione del diritto di azione (potendo il terzo proprietario far valere l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi «solo nella forma mediata del ricorso innanzi al giudice amministrativo avverso il provvedimento con cui l'intendente di finanza abbia respinto il ricorso amministrativo presentato ai sensi dell'art. 53 d.P.R. n. 602/1973») si pone in contrasto con l'art. 24 Cost.;

Ritenuto sulla base di quanto fin qui esposto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. cit. non sia manifestamente infondata;

Ritenuto che la suddetta questione sia anche rilevante nel presente giudizio, in quanto, essendo l'opponente figlia convivente dell'esecutata qualora non venisse sollevata l'eccezione dovrebbe farsi applicazione dell'art. 52 cit. con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli affini fino al terzo grado di proporre opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 del c.p.c., per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, addì 25 gennaio 1995

Il presidente: PAGLIUCA

N. 545

*Ordinanza emessa il 14 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Vinci Giovanni*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

**(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).**

**(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).**

#### IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Vinci Giovanni, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

#### OSSERVA

Vinci Giovanni, è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 4 giugno 1992 del g.i.p. c/o questo tribunale, per rispondere del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 56, 61 n. 7, 629 del c.p. In Stintino fino al 14 febbraio 1992.

Con missiva in data 30 maggio 1995 il presidente della Camera penale sarda ha informato il tribunale che l'Unione delle camere penali italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati dalle udienze a tempo indeterminato.

La lettura del dettato dell'art. 486 quinto comma del c.p.p., impone al tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno un legittimo impedimento, se dallo stesso discenda l'impossibilità assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio della funzione defensionale e non alla mera presenza fisica) e se lo stesso impedimento sia stato prontamente comunicato.

Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi né in ordine alla comunicazione, che è stata tempestivamente data, né alla legittimità dell'impedimento, comunque si vogliano definire la decisione e la condotta della classe forense, posto che la suprema Corte ha più volte sancito tale legittimità (v. per tutte Cass. I, 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che non ogni legittimo impedimento è necessariamente causa di impossibilità assoluta sembrano ai giudici da risolversi nel senso indicato dal p.m., dandosi che la soluzione opposta vanificherebbe, nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento.

Ciò posto, e passando all'esame della questione di legittimità costituzionale, sembra ai giudici che la stessa non sia manifestamente infondata.

Ciò perché nei confronti di Vinci Giovanni la funzione giurisdizionale non è esercitata e la giustizia non è amministrata (artt. 101 e 102 della Costituzione) e ciò a tempo indeterminato.

Da ciò consegue, inoltre, in modo irrisolvibile per il giudice, dandosi che la fattispecie processuale venutasi a creare non è minimamente prevista dalla disposizione in esame, la materiale impossibilità di esercizio della funzione giurisdizionale.

La norma appare così in contrasto anche con il dettato dell'art. 24 della Costituzione.

Ed in vero, osservato che la stessa Carta costituzionale all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nella specie si rileva che gli stessi non sono tutelati.

In tale prospettiva, tenuto conto del dettato dell'art. 10 della Costituzione, assume rilievo, in questa sede, l'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848, laddove è sancito che «ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata ... in un tempo ragionevole», diritto vanificato da una astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale ed indispensabile allo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Si osserva, inoltre, che la stessa Corte costituzionale, esaminando il dettato dell'articolo in oggetto, ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per il giudice di un potere di controllo che, nel caso ora in esame, difetta totalmente.

Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in ipotesi in cui diritti costituzionalmente garantiti potrebbero risultare in insuperabile conflitto tra di loro.

Ciò rende vieppiù non manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale.

Ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 2, 10 (con riferimento all'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848), 101, 102 e 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge citata.*

Sassari, addì 14 giugno 1995

*Il presidente: (firma illeggibile)*

95C1127

N. 546

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Mura Francesco*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Mura Francesco, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

OSSERVA

Mura Francesco è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 17 dicembre 1992 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere del delitto di cui agli artt. 368, 61 n. 10, del c.p.; 476 e 482 del c.p.; 341, u.p.; del c.p.; in Sassari il 29 ottobre 1989.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.*

95C1128

N. 547

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Liuzzi Livio ed altri*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Liuzzi Livio, Bittan Marco e Scano Sergio, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Liuzzi Livio, Bittan Marco e Scano Sergio, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 3 dicembre 1992 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 595 del c.p.; art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, commesso in Sassari il 6 maggio 1992.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo i nomi degli imputati, ove ricorrono.*

95C1129

N. 548

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Muresu Pietro*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Muresu Pietro, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Muresu Pietro è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 20 gennaio 1994 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 646, 61 n. 11 del c.p. e del delitto di cui all'art. 2621 del c.c.; commessi in Ossi fino al marzo 1992.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.*

95C1130

## N. 549

*Ordinanza emessa il 31 maggio 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Bacciu Giuseppe*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Bacciu Giuseppe, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Bacciu Giuseppe, è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 12 maggio 1994 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere dei delitti di cui agli artt. 56, 575 e 577, secondo comma del c.p. e 81 cpv., del c.p.; 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, commessi in agro di Budduso il 25 aprile 1994.

Con missiva in data 30 maggio 1995 il presidente della Camera penale sarda ha informato il tribunale che l'Unione delle camere penali italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati a tempo indeterminato.

La lettura del dettato dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., impone al tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno un legittimo impedimento, se dallo stesso discenda l'impossibilità assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio della funzione defensionale e non alla mera presenza fisica) e se lo stesso impedimento sia stato prontamente comunicato.

Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi né in ordine alla comunicazione, che è stata tempestivamente data, né alla legittimità dell'impedimento, comunque si vogliano definire l'atteggiamento della classe forense, posto che la suprema Corte ha più volte sancito tale legittimità (v. per tutte Cass. I, 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che non ogni legittimo impedimento è necessariamente causa di impossibilità assoluta sembrano ai giudici da risolversi nel senso indicato dal p.m., dandosi che la soluzione opposta renderebbe totalmente vano, nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento.

Ciò posto, e passando all'esame della questione di legittimità costituzionale, sembra ai giudici che la stessa non sia manifestamente infondata.

Ciò perché nei confronti di Bacciu Giuseppe la funzione giurisdizionale non è esercitata e la giustizia non è amministrata (artt. 101 e 102 della Costituzione) e ciò a tempo indeterminato.

Da ciò consegue, inoltre, in modo irrisolvibile per il giudice, dandosi che la fattispecie processuale venutasi a creare non è minimamente prevista dalla norma in esame, la materiale impossibilità di esercizio della funzione giurisdizionale.

Tanto premesso ed osservato che la stessa Carta costituzionale all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nella specie non tutelati.

Rilevato che assume rilievo, in questa sede, il dettato dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848, laddove è sancito che ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata ... in un tempo ragionevole, diritto vanificato da una astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale ed indispensabile allo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Osservato che la stessa Corte costituzionale esaminando il dettato dell'articolo in oggetto ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per il giudice di un potere di controllo che, nel caso ora in esame, difetta totalmente.

Osservato, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in ipotesi in cui diritti costituzionalmente garantiti potrebbero risultare in insuperabile conflitto tra di loro; che ciò rende viepiù non manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale; ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 2, 10 (con riferimento all'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848), 101, 102 e 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge citata.*

Sassari, addì 31 maggio 1995

*Il presidente: (firma illeggibile)*

95C1131

N. 550

*Ordinanza emessa il 30 maggio 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Farinelli Fulvio*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

**(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).**

**(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).**

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Farinelli Fulvio, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Farinelli Fulvio è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 6 giugno 1994 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere del delitto di cui all'art. 648-bis del c.p.; in Sassari il 10 marzo 1993.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 549/1995) salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.*

95C1132

## N. 551.

*Ordinanza emessa il 30 maggio 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Petrone Claudio*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Petrone Claudio, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Petrone Claudio è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 2 giugno 1994 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere del delitto di cui all'art. 423, primo comma, 61, n. 7 del c.p.; in Sassari il 12 dicembre 1992.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 549/1995) salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.*

95C1133

## N. 552

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Liuzzi Livio ed altro*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Liuzzi Livio e Maninchedda Andrea, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Liuzzi Livio e Maninchedda Andrea, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 7 luglio 1994 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui all'art. 57 e 595 del c.p., 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. In Sassari il 15 gennaio 1993.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo i nomi degli imputati, ove ricorrono.*

95C1134

N. 553

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Manca Antonio Andrea*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Manca Antonio Andrea, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Manca Antonio Andrea è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 7 luglio 1994 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui all'art. 73, primo e quarto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In Sassari il 24 aprile 1993.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.*

95C1135

N. 554

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Pilo Dino Piero*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Pilo Dino Piero, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Pilo Dino Piero è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 7 luglio 1994 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui agli artt. 628, 61, n. 5 e 99 del c.p.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.*

95C1136

N. 555

*Ordinanza emessa il 14 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Masia Gianfranco ed altri*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Masia Gianfranco, Sini Giovanni, Pino Francesco, Basente Tommasa, Pino Rita, Pino Doriana, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Gli imputati sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 13 maggio 1993 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere tutti: del delitto di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 582 e 583, primo comma n. 1, del c.p. In Sassari, Regione Ottava il 5 gennaio 1992; e del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 594, primo comma del c.p. In Regione Ottava, Sassari il 5 gennaio 1992; Masia-Sini: del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61, n. 2, 12, primo comma del c.p. In Sassari presso il Pronto Soccorso Ospedale Civile il 5 gennaio 1992; del delitto di cui agli artt. 110 e 614 del c.p. In Regione Ottava, Sassari il 5 gennaio 1992.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo i nomi degli imputati, ove ricorrono.*

95C1137

## N. 556

*Ordinanza emessa il 9 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Obino Giovanni ed altro*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Obino Giovanni e Solinas Giovanni, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Obino Giovanni e Solinas Giovanni, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 28 marzo 1994 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui all'art. 328 del c.p.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo i nomi degli imputati, ove ricorrono.*

95C1138

N. 557

*Ordinanza emessa il 6 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Idini Costantino*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Idini Costantino, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Idini Costantino è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 7 luglio 1994 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui agli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in Sassari il 13 febbraio 1993; della contravvenzione di cui agli artt. 138 e 140 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in Sassari il 13 febbraio 1993.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.*

95C1139

N. 558

*Ordinanza emessa il 9 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Saba Antonio Luigi*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Saba Antonio Luigi e Sarobba Luigi, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Saba Antonio Luigi e Sarobba Luigi, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 23 giugno 1994 del g.i.p. presso tribunale sede, per rispondere, entrambi: del reato di cui agli artt. 56, 110 a 629 del c.p. In Ozieri fino al 1º febbraio 1993; il Saba: del reato di cui agli artt. 81 e 485 del c.p. In Sassari il 17 luglio 1992.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.*

95C1140

N. 559

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Correddu Franco ed altri*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

**(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).**

**(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).**

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Correddu Franco, Caddeo Giuseppe, Caddeo Roberto, Sannia Luigino, Cadeddu Cesare e Balzani Tiziana, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Gli imputati sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 23 giugno 1994 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere:

il 1º: del delitto di cui agli artt. 81 del c.p.; 73, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in Alghero nel maggio 1992;

il 1º, 2º, 3º, 4º e 6º: del delitto di cui agli artt. 81 del c.p., 73, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in Alghero nel periodo inverno, primavera, estate 1992;

il 2º: del delitto di cui all'art. 73, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; in Alghero nel marzo-aprile 1992;

il 5º: del delitto di cui agli artt. 81 del c.p., 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990; in Sassari nel 1989.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo i nomi degli imputati, ove ricorrono.*

95C1141

N. 560

*Ordinanza emessa il 6 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Carlini Pierpaolo ed altri*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Carlini Pierpaolo e Baralla Silvano, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Carlini Pierpaolo e Baralla Silvano, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto del g.i.p. presso questo tribunale in data 22 luglio 1994, per rispondere il Carlini: del delitto di cui agli artt. 61, n. 9, del c.p., 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in agro di Santa Maria Coghinas fino al 30 giugno 1992; della contravvenzione di cui agli artt. 61, n. 9, del c.p., 20, penultimo e ultimo cpv., della legge 18 aprile 1975, n. 110, in agro di Santa Maria Coghinas in epoca anteriore al 30 giugno 1992; il Baralla: del delitto di cui all'art. 361, primo e secondo comma, del c.p. In Valledoria in epoca posteriore al 30 giugno 1992.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo i nomi degli imputati, ove ricorrono.*

95C1142

N. 561

*Ordinanza emessa il 30 maggio 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Ottonello Monica*

N. 561

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Ottonello Monica, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Ottonello Monica è stata tratta all'odierno dibattimento con decreto 9 febbraio 1995 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui all'art. 2, secondo comma della legge n. 516/1982 commesso nel 1985 e accertato nel 1990.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 549/1995) salvo il nome dell'imputata, ove ricorre.*

95C1143

## N. 562

*Ordinanza emessa il 30 maggio 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Macciocu Salvatore*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

**(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).**

**(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).**

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Macciocu Salvatore, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Macciocu Salvatore è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 9 febbraio 1995 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere del delitto di cui all'art. 2, secondo comma della legge n. 516/1982, commesso nel 1987 ed accertato in Sassari (nel 1990) il 13 novembre 1990.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 549/1995) salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.*

95C1144

N. 563

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Massarella Scamu Lidia*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Massarella Lidia M.G., il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Massarella Lidia M.G., è stata tratta all'odierno dibattimento con decreto del g.i.p. presso questo tribunale in data 3 marzo 1995, per rispondere del delitto di cui agli artt. 323 e 61, n. 10-11, del c.p. In Sassari dal 20 maggio 1993 al 3 giugno 1993.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo il nome dell'imputata, ove ricorre.*

95C1145

N. 564

*Ordinanza emessa il 9 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Cocco Antonio ed altro*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Cocco Antonio e Porcu Francesco, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Cocco Antonio e Porcu Francesco, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto del 9 marzo 1992 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere dei delitti di cui agli artt. 110 e 61, n. 7, e 423 del c.p. In agro di Oschiri il 7 settembre 1991.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo i nomi degli imputati, ove ricorrono.*

95C1146

## N. 565

*Ordinanza emessa il 20 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Polinas Giuseppe Giovanni Antonio*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Polinas Giuseppe Giovanni Antonio, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Polinas Giuseppe Giovanni Antonio è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto del 25 novembre 1993 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere: A) del delitto di cui all'art. 368 del c.p.; e B) del delitto di cui all'art. 612 cpv. del c.p. In Borutta il 13 agosto 1992.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.*

95C1147

N. 566

*Ordinanza emessa il 30 maggio 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Puxeddu Francesco ed altri*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Puxeddu Francesco, Piredda Giuseppe, Bazzari Giuseppe, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Puxeddu Francesco, Piredda Giuseppe e Bazzari Giuseppe sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto del 14 febbraio 1994 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere del reato di cui agli artt. 11, 81 cpv., 61, n. 7 e 11, 629, primo comma e cpv., del c.p.; in Sassari e Alghero fino al 23 ottobre 1991.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 549/1995) salvo i nomi degli imputati, ove ricorrono.*

95C1148

N. 567

*Ordinanza emessa il 9 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Usai Maria Teresa ed altri*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Usai Maria Teresa e Oggiano Antonio, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Usai Maria Teresa e Oggiano Antonio, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto del 24 marzo 1994 del g.i.p. presso questo tribunale sede per rispondere la Usai: del delitto di cui all'art. 314 del c.p.; l'Oggiano: del delitto di cui all'art. 314 del c.p.; entrambi del reato di cui agli artt. 81 *cpv.* e 476 del c.p.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo i nomi degli imputati, ove ricorrono.*

95C1149

N. 568

*Ordinanza emessa il 20 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Pischedda Antonella*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

**(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).**

**(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).**

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Pischedda Antonella, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Pischedda Antonella è stata tratta all'odierno dibattimento con decreto del 20 maggio 1994 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui all'art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309/1990. In Sassari il 30 marzo 1994.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo il nome dell'imputata, ove ricorre.*

95C1150

N. 569

*Ordinanza emessa il 21 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Caggiari Giulio*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

**(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).**

**(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).**

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Caggiari Giulio, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

## O S S E R V A

Caggiari Giulio, è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 20 dicembre 1994 del presidente per rispondere: del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v. e 628 del c.p.; in Sassari e in agro di Sassari (regione San Giovanni) fino al 9 giugno 1985; del delitto di cui agli artt. 61, n. 2, e 582 del c.p.; in regione San Giovanni, agro di Sassari il 9 giugno 1985.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.*

95C1152

N. 570

*Ordinanza emessa il 21 giugno 1995 dal tribunale di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Demontis Pietro*

**Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**

**(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).**

**(Cost., artt. 2 e 10, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6, 101, 102 e 134).**

## IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Demontis Pietro, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

OSSERVA

Demontis Pietro, è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 15 aprile 1993 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui agli artt. 56 e 519 p.p. del c.p.; del delitto di cui agli artt. 523 p.p. del c.p.; del delitto di cui agli artt. 61, n. 2, 81 c.p.v. del c.p., 10, 12 e 14 della legge n. 497/1974.

Reati commessi in Sassari la notte del 5 febbraio 1991.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 545/1995) salvo il nome dell'imputato, ove ricorre.*

95C1153

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NÖCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 357.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 195.500</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 65.500</li> <li>- semestrale . . . . . L. 46.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 200.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 109.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 65.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 45.500</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 189.500</li> <li>- semestrale . . . . . L. 108.500</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 687.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 378.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelta con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per l'anno 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . .	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino della estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.500.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 336.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082278 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 5/A
- ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBROCARTA  
Via Renzelli, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via dello Beccheria, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria
- ◇ **CALABRIA**
- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICO  
Via A. Daniele, 27

- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Malteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Napoli, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Reitorii, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Paioia, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253

- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Cogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 128/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portaiba, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJULO  
Via Caravita, 50  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 18/18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PODERONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagnò, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergeste)
- LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Meritino, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LORENESE  
Viale dello Statuto, 22/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
- LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027
- LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D
- LIBRERIA MEOCHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- LIBRERIA DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **BORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Malteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
LIBRERIA IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI  
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA ALESSO  
Via Cairati, 14

◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MISTRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Cepriglione, 42-44

**PIEMONTE**

◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32

◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B

LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 194  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21

◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

◇ **ALGHERO**  
LIBRERIA LOBRANO  
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCANO**  
LIBRERIA PIPOTONE  
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393

LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Vittoriosa, 28

LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 165  
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37

LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galleiti, 225

◇ **RAGUSA**  
CARTOLIBRERIA GIGLIO  
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Corlese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/85 R

LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -  
Via Cavour, 48 R

◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mills, 6/A

◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19

◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macalbi, 37

◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 57

◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

◇ **BOLZANO**  
LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

◇ **POLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114

LIBRERIA DRAGHI-RANDI  
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31  
LIBRERIA BELLUCCI  
Viale Montefenera, 22/A

◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1853/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 4

LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigeo, 43

◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



## MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - G.U. n. 297 del 21 dicembre 1994)

### MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati dalle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copie del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vietati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativa dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

### TARIFFE (-)

#### Annunci commerciali

**Testata** (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe . . . . .

Densità di scrittura  
fino a 67 caratteri/riga

L. 102.000

Densità di scrittura  
da 68 a 77 caratteri/riga

L. 120.000

**Testo** Per ogni riga o frazione di riga . . . . .

L. 34.000

L. 40.000

#### Annunci giudiziari

**Testata** (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe . . . . .

L. 27.000

L. 32.000

**Testo** Per ogni riga o frazione di riga . . . . .

L. 13.500

L. 16.000

#### N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(-) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

### CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (+)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale . . . . .	L. 338.000	L. 672.000	Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione . . . . .	L. 1.450	L. 2.900
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 205.000	L. 410.000			

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(+) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 18%.



\* 4 1 1 1 0 0 4 0 9 5 \*

L. 5.200